

# NEWSLETTER

## DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS



*Il progetto promuove un Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia, strutturato in un ufficio di coordinamento e due antenne territoriali a Milano e Torino, in grado di monitorare le discriminazioni istituzionali a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche.*

*Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l'ASGI intende inoltre promuovere e diffondere la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.*

*La newsletter raccoglie anche le segnalazioni provenienti dalle Antenne territoriali antidiscriminazione ASGI di Roma e Firenze, finanziate nell'ambito di un progetto sostenuto dall'Open Society Foundations.*

*Per contatti con il servizio ASGI ed invio materiali attinenti il diritto anti-discriminatorio, scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica:*

*Coordinamento servizio antidiscriminazioni: [antidiscriminazione@asgi.it](mailto:antidiscriminazione@asgi.it)*

*Antenna territoriale di Milano: [antidiscriminazione milano@gmail.com](mailto:antidiscriminazione milano@gmail.com)*

*Antenna territoriale di Torino: [antidiscriminazione torino@gmail.com](mailto:antidiscriminazione torino@gmail.com)*

*Antenna territoriale di Firenze: [antidiscriminazione firenze@gmail.com](mailto:antidiscriminazione firenze@gmail.com)*

*Antenna territoriale di Roma: [antidiscriminazione roma@gmail.com](mailto:antidiscriminazione roma@gmail.com)*

**n. 06/ febbraio – aprile 2013**

*Redazione dell'edizione della newsletter conclusa in data 3 maggio 2013*

# SOMMARIO

## AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL'ASGI

1. Ordinanze di diversi tribunali italiani favorevoli all'accesso dei lungosoggiornanti all'assegno INPS nuclei familiari numerosi
2. La Corte di Appello di Milano conferma il carattere discriminatorio dell'esclusione dei giovani stranieri dal Servizio Civile Nazionale
3. La Corte di Appello di Brescia ribadisce il carattere discriminatorio della richiesta di esibizione del permesso di soggiorno ai fini delle pubblicazioni di matrimonio da parte del Comune di Chiari
4. Importante sentenza della Corte di Appello di Brescia riferita al 'bonus affitti' del Comune di Adro affronta la questione del carattere effettivo dei rimedi alla discriminazione
5. A seguito dell'ordinanza del Tribunale di Milano, circolare della Regione Lombardia estende ai genitori ricongiunti ultra65enni l'iscrizione volontaria al SSN
6. Il Tribunale penale di Venezia condanna per lesioni aggravate dall'odio razziale i militanti leghisti responsabili dell'assalto a due camerieri stranieri durante la manifestazione della Lega nel 2009
7. Stranieri e pubblico impiego: diversi Comuni del fiorentino consentono l'accesso ai concorsi pubblici anche dei cittadini di Paesi terzi non membri UE
8. A seguito dell'intervento dell'ASGI, le Fondazioni CR di Torino e di Forlì valuteranno a partire dal prossimo bando la possibilità di estendere anche ai cittadini stranieri le borse di studio per i tirocini all'estero
9. A seguito dell'intervento dell'ASGI, diverse Fondazioni lombarde estendono anche agli studenti stranieri le possibilità di accesso a borse di studio

Notizie in breve sulle attività delle antenne antidiscriminazioni dell'ASGI (Milano, Roma e Firenze)

## NORMATIVA ITALIANA

1. Decreto del Ministero del Lavoro aggiorna l'elenco delle associazioni legittimate ad agire nelle cause giudiziarie contro le discriminazioni etnico-razziali

## GIURISPRUDENZA ITALIANA

### *Diritti sociali*

1. Corte Costituzionale: Illegittimo subordinare prestazioni di disabilità al requisito del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti
2. Il Governo impugna dinanzi alla Corte Costituzionale la legge regionale dell'Umbria sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica che prevede un requisito di anzianità di residenza sul territorio regionale per un periodo di cinque anni

### *Diritto antidiscriminatorio per motivi di orientamento sessuale*

1. Tribunale di Reggio Emilia: Ha diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari il transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il matrimonio è ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi è effettiva convivenza

## GIURISPRUDENZA EUROPEA

### *Corte di Giustizia dell'Unione europea*

#### Parità di trattamento e libertà di circolazione

1. CGUE: ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia vanno considerati anche i contributi dei lavoratori comunitari che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione per lavoro
2. CGUE: lo studente di un Paese membro che esercita anche attività di lavoro ha diritto agli aiuti al mantenimento agli studi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini nazionali

#### Divieto di discriminazioni fondate sulla disabilità

1. Importante sentenza interpretativa del divieto di discriminazioni nei confronti delle persone disabili con riferimento alla nozione di disabilità e all'applicazione del principio dell'obbligo del datore di lavoro a garantire l'"accomodamento ragionevole" del posto e delle condizioni di lavoro alle condizioni del disabile.

## *Corte europea dei diritti dell'Uomo*

### Divieto di discriminazioni per motivi di orientamento sessuale - Adozione

1. CEDU: Discriminatorio il divieto di adozione per co-genitorialità per le coppie gay in Austria, se tale possibilità è garantita alle coppie eterosessuali non sposate

## **GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE**

1. FRANCIA – Corte di Cassazione: legittimo ai fini della tutela della laicità dello Stato il licenziamento in conseguenza dell'uso del velo islamico nello svolgimento di un servizio pubblico
2. FRANCIA – Corte di Cassazione: illegittimo il licenziamento di un'operatrice di un asilo privato per aver indossato il velo islamico in quanto la limitazione al diritto alla libertà religiosa del lavoratore in nome del principio di laicità non può estendersi nei rapporti lavorativi tra privati
3. CANADA – Corte Suprema: Legittimi i limiti alla libertà di espressione previsti dalla legislazione contro l'hate speech, quando viene violata la dignità delle persone appartenenti a minoranze sessuali

## **NEWS EUROPA**

1. Risoluzione del Parlamento europeo sull'integrazione dei migranti e la normativa europea sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale
2. Mappa interattiva preparata dalla Commissione europea degli enti locali dei 27 Paesi membri impegnati nelle politiche di inclusione sociale dei Rom

## **RAPPORTI E DOCUMENTI**

## **FORMAZIONE, SEMINARI E CONVEGNI**

1. Corso seminariale di perfezionamento per avvocati e praticanti legali sul diritto antidiscriminatorio italiano ed europeo organizzato dall'Antenna ASGI antidiscriminazione di Roma con il finanziamento dell'Open Society Foundations, Roma 7-28 giugno 2013

## **LIBRI E RIVISTE**

\*\*\*

**AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE, INTERVENTI ED ATTIVITA' PROMOSSE DALL'ASGI**

**1. Grazie all'assistenza legale degli avvocati dell'ASGI si moltiplicano le pronunce giudiziarie favorevoli all'eccesso dei lungo soggiornanti all'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi.**

**a). Due ordinanze del Tribunale di Alessandria sul diritto dei lungo soggiornanti all'assegno nuclei familiari numerosi**

*Le norme del T.U. imm. devono essere interpretate in maniera conforme alla direttiva europea n. 109/2003.*

*L'ordinanza del Tribunale di Alessandria, dd. 11.04.2013 (R.G. 638-639-640/2012) è leggibile in: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/trib\\_alessandria\\_638\\_640\\_2012\\_11042013.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_alessandria_638_640_2012_11042013.pdf)*

*L'ordinanza del Tribunale di Alessandria, dd. 12.04.2013 (R.G. 630/2012), è leggibile in: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/tribunale\\_alessandria\\_630\\_2012\\_12042013.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_alessandria_630_2012_12042013.pdf)*

Il giudice di Alessandria, con due ordinanze depositate rispettivamente l'11 ed il 12 aprile 2013 (R. G. 638-639-640/2012 e 630/2012), ha riconosciuto a sei cittadini di Paesi terzi non membri UE il diritto a percepire l'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 L. 448/98, condannando i Comuni di Alessandria e di Serravalle Scrivia, nonché l'INPS a pagare gli assegni relativi agli anni per cui erano stati materialmente richiesti, nonché a rifondere le spese legali di giudizio.

Il giudice di Alessandria ha innanzitutto accolto il ricorso dei proponenti nelle modalità dell'azione giudiziaria antidiscriminazione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 150/2011 con l'applicazione del rito sommario di cognizione ex art. 702 bis ss c.p.c.. Infatti, in virtù di quanto consolidato nella giurisprudenza comunitaria, ai fini dell'accertamento della discriminazione rileva unicamente l'effetto pregiudizievole che discende da un atto o comportamento, prescindendo dalla motivazione addotta così come dall'intenzione di chi ha messo in atto la condotta, non rilevando dunque in alcun modo l'eventuale assenza del dolo, invece richiesto ai fini dell'accertamento in sede penale. Ne consegue, dunque, che la disparità di trattamento nell'accesso all'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi a basso reddito, a scapito dei lungo soggiornanti rispetto ai cittadini nazionali, deve essere affrontata con lo specifico rimedio giuridico dell'azione antidiscriminatoria.

Sotto il profilo del merito, il giudice di Alessandria rileva che il diritto dei cittadini di Paesi terzi non membri UE lungo soggiornanti in Italia al percepimento dell'assegno INPS nuclei familiari numerosi in parità di condizioni con i cittadini italiani deriva dalla norma di diritto UE di cui all'art. 11 della direttiva n. 109/2003. Sulla base di quanto indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea nella sentenza *Kamberaj* (causa C- 571/10), il principio di parità di trattamento a favore dei lungo soggiornanti nell'accesso alle prestazioni di assistenza sociale costituisce regola generale, per cui ogni eventuale deroga deve essere interpretata restrittivamente ed essere espressamente prevista dalla legislazione nazionale di recepimento. A tale riguardo, il giudice di Alessandria correttamente rileva come il legislatore italiano non abbia espressamente previsto una deroga al principio di parità di trattamento in relazione all'assegno INPS nuclei familiari numerosi, in sede di normativa di recepimento della direttiva europea (d.lgs. n. 3/2007), né avrebbe potuto farlo trattandosi di un beneficio sociale riguardante l'assistenza genitoriale e dunque definibile tra le prestazioni essenziali secondo quanto previsto dal tredicesimo *considerando* alla direttiva 109/2003.

Ne consegue che la normativa di recepimento della direttiva europea n. 109/2003 (d.lgs. n. 3/2007 confluito nell'art. 9 e 9 bis del T.U. immigrazione) deve essere interpretata in maniera conforme al dettato della norma comunitaria e, come tale, suscettibile dunque di emendare la clausola di nazionalità prevista dall'art. 65 della legge n. 448/98, estendendo il beneficio anche alla platea dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti.

*Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Alberto Guariso del Foro di Milano.*

**b). Tribunale di Pescara: Discriminatorio negare al lungo soggiornante l'accesso all'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi**

***La clausola di cittadinanza italiana o comunitaria va disapplicata perché in contrasto con la direttiva europea n. 109/2003.***

***La sentenza del Tribunale di Pescara, sez. lavoro, n. 4594/13 dd. 29.03.2013, è leggibile in : [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/tribunale\\_pescara\\_4594\\_13\\_29032013.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_pescara_4594_13_29032013.pdf)***

Il Tribunale di Pescara, sez. lavoro, con la sentenza n. 4594/13 dd. 29 marzo 2013, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino di Paese terzo non membro dell'Unione europea e titolare del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286/98, contro il diniego opposto dal Comune di Montesilvano e dall'INPS all'erogazione dell'assegno per nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori previsto dall'art. 65 L. n. 448/1998 e successive modifiche.

Il giudice di Pescara rileva, infatti, che la direttiva europea sui lungo soggiornanti (n. 109/2003), recepita in Italia con il d.lgs. n. 3/2007, prevede un principio di parità di trattamento in materia di accesso alla prestazioni di assistenza sociale. Ne consegue che l'art. 65 della legge n. 448/98, nel circoscrivere la derogabilità dell'assegno per i nuclei familiari numerosi ai soli cittadini italiani (e, in forza dell'art. 80 legge n. 388/2000, al cittadino comunitario), viola in tutta evidenza il predetto principio di parità di trattamento e va dunque disapplicato dall'amministrazione. Non avendolo fatto, il Comune di Montesilvano e l'INPS hanno messo in atto una discriminazione.

Il giudice di Pescara ha dunque condannato il Comune di Montesilvano e l'INPS a mettere in atto quanto necessario, sulla base delle rispettive competenze, al fine di erogare la corrispondente prestazione assistenziale al ricorrente per l'anno 2011, oltre agli interessi legali .

*Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Cecilia Frondizi.*

**c). Tribunale di Bergamo: Due ordinanze estendono l'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi anche ai cittadini di Paesi terzi non membri UE lungo soggiornanti  
Va applicato il principio di parità di trattamento previsto dalla direttiva n. 109/2003.**

***L'ordinanza del Tribunale di Bergamo, sez. lavoro, dd. 24 gennaio 2013, è leggibile in: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/trib\\_bergamo\\_ord\\_24012013.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_bergamo_ord_24012013.pdf)***

***L'ordinanza del Tribunale di Bergamo, sez. lavoro, dd. 15 marzo 2013, è leggibile in: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/trib\\_bergamo\\_ord\\_15032013.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_bergamo_ord_15032013.pdf)***

Il Tribunale di Bergamo, sez. lavoro, con due ordinanze, rispettivamente dd. 24 gennaio 2013 e del 15 marzo 2013, ha accolto i ricorsi/azioni giudiziarie antidiscriminazione presentati da cittadini stranieri lungo soggiornanti in Italia ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 286/98 di recepimento della direttiva europea 109/2003, avverso il provvedimento di diniego all'accesso all'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi previsto dall'art. 65 l. 448/98 a favore dei nuclei familiari a basso reddito con almeno tre figli minori e riservato dalla legislazione italiana ai soli cittadini italiani e di Paesi membri dell'Unione europea.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa di applicazione, l'assegno per i nuclei familiari numerosi viene concesso dai Comuni di residenza, e poi erogato dall'INPS, previa trasmissione dei dati dei beneficiari da parte dei Comuni medesimi.

Con l'ordinanza del 15 marzo 2013, il giudice del lavoro di Bergamo rileva che il Comune di Osio Sotto (BG) aveva inizialmente negato al richiedente la prestazione, attenendosi alle circolari INPS che precisano come questa non possa essere allo stato attuale estesa ai cittadini stranieri lungo soggiornanti in virtù della clausola di nazionalità prevista dalla normativa nazionale. A seguito della presentazione del ricorso, il Comune aveva preso atto del mutato atteggiamento dell'INPS che, in autotutela, aveva disposto

l'accoglimento dell'istanza, a seguito delle diverse sentenze maturate in diversi tribunali italiani ed in particolare in quello di Milano affermant i il diritto dei lungo soggiornanti a beneficiare della prestazione. Pertanto, il Comune aveva disposto la concessione del beneficio a favore del ricorrente.

Il giudice del lavoro di Bergamo innanzitutto ha affermato che la concessione ed erogazione della prestazione oggetto del ricorso attraverso il provvedimento assunto in autotutela dalle amministrazioni convenute fa cessare solo parzialmente l'oggetto del contendere, restando immutato l'interesse del ricorrente innanzitutto all'accertamento della discriminazione operata dalle amministrazioni convenute e pure all'eventuale risarcimento del danno e alla decisione concernente le spese processuali.

Al riguardo, il giudice del Tribunale di Bergamo rileva come sia pacifico che la direttiva 109/2003 sui lungosoggiornanti prevede un principio di parità di trattamento nella materia delle prestazioni sociali di natura assistenziale, e che nella normativa nazionale di recepimento l'Italia non si è avvalsa di alcuna deroga a tale principio, e che peraltro, ogni eventuale deroga non sarebbe stata estensibile a prestazioni volte a sostenere i carichi familiari, aventi natura essenziale ai sensi di quanto previsto dalla direttiva europea medesima (tredicesimo considerando). Il giudice rileva inoltre come l'assegno per il nucleo familiare numeroso ha natura di prestazione assistenziale in quanto attribuito secondo un criterio fondato sulla limitatezza del reddito della famiglia e sulla composizione del nucleo familiare (Cassazione civ., n. 24278/08).

Pertanto, il giudice di Bergamo rileva come l'assegno per i nuclei familiari numerosi spetti anche ai cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti, in virtù del fatto che la norma di recepimento della direttiva europea ha certamente modificato la normativa nazionale preesistente in materia.

Pertanto, il giudice di Bergamo ha concluso che il Comune di Osio Sotto ha messo in atto un comportamento discriminatorio e a nulla rileva il fatto che sia stato indotto a tale comportamento da istruzioni amministrative emanate dall'INPS, sia perché le circolari amministrative sono atti meramente interni alla pubblica amministrazione e non vincolanti, sia perché ai fini dell'accertamento della discriminazione, ha rilevanza soltanto l'oggettivo pregiudizio che discende dal comportamento denunciato, a prescindere dall'intenzionalità della condotta (Tribunale di Genova 24 settembre 2012).

Di conseguenza, il Tribunale di Bergamo ha accertato il carattere discriminatorio del comportamento del Comune di Osio Sotto e ha ordinato al medesimo di astenersi dal compimento, nel futuro, di analoghi atti di discriminazione nell'accesso alle prestazioni assistenziali. Il Comune è stato pure condannato al pagamento delle spese processuali.

*Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Marta Lavanna, del Foro di Bergamo.*

#### **d). Tribunale di Tortona: Il giudice ordina all'INPS di non negare l'assegno famiglie numerose ai lungo soggiornanti**

***Nuova ordinanza giudiziaria sulla mancata attuazione della direttiva 109/2003.***

***L'ordinanza del Tribunale di Tortona, dd. 23.02.2013, è leggibile in:***

***[http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/trib\\_tortona\\_23022013.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_tortona_23022013.pdf)***

Il Tribunale di Tortona, con ordinanza, depositata il 23 febbraio 2013, ha riconosciuto ad un cittadino straniero di Paesi terzo non membro dell'UE, titolare del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, il diritto a percepire l'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori, previsto dall'art. 65 della legge n. 448/98 e successive modifiche, con questo accogliendo il ricorso anti-discriminazione da lui presentato con la rappresentanza degli avvocati dell'ASGI, contro il Comune di Viguzzolo e l'INPS che avevano inizialmente rigettato l'istanza per mancanza del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria.

Nel corso del procedimento giudiziario, ed in vista dell'udienza, il Comune di Viguzzolo aveva rivisto la propria posizione ed aveva concesso l'assegno al ricorrente, inserendolo il suo nominativo nell'apposito elenco inviato all'INPS. Da parte sua, l'INPS, preso atto della decisione del Comune, aveva ritenuto che l'assegno fosse regolarmente pagabile, in quanto il potere concessorio del beneficio spetta ai Comuni, mentre l'INPS riveste un ruolo di ente erogatore della prestazione. Il ricorrente, aveva dunque rinunciato alla propria domanda di condanna di Comune e INPS al pagamento dell'assegno, ma ribadiva la richiesta al giudice di accertare il comportamento discriminatorio messo in atto da INPS e Comune di Viguzzolo e di ordinare loro di farlo cessare anche per gli aspetti di natura collettiva della discriminazione messa in atto, accogliendo per il futuro le istanze di concessione ed erogazione dell'assegno famiglie numerose presentate da cittadini extracomunitari titolari dello status di lungo soggiornanti in possesso dei requisiti soggettivi e di reddito.

Il giudice di Tortona ha accolto il ricorso, dichiarando la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra ricorrente e Comune di Viguzzolo, ordinando invece all'INPS, in qualità di mandatario ex lege dell'ente locale, di far cessare la condotta discriminatoria messa in atto, non negando il pagamento dell'assegno famiglie numerose ai cittadini extracomunitari lungo soggiornanti titolari degli altri requisiti previsti dalla legge, e dunque equiparandoli ai cittadini nazionali.

L'INPS è stato condannato al pagamento delle spese legali.

Il giudice di Tortona ha così riaffermato la titolarità dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti in Italia del diritto a beneficiare dell'assegno INPS in virtù della clausola di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali e di assistenza sociale contenuta nell'art. 11 c. 1 e 4 della direttiva europea n. 2003/109/CE. Il giudice di Tortona ha fatto presente che il legislatore italiano in sede di recepimento della direttiva n. 109/2003 non si è avvalso della deroga al principio di parità di trattamento prevista dalla direttiva europea con riferimento alle prestazioni sociali di natura 'non essenziale', né potrebbe intendersi che tale deroga possa fondarsi implicitamente sull'ambiguo inciso "salvo diversamente disposto" contenuto nell'art. 9 comma 12, lett. c) del d.lgs. n. 286/98, introdotto con il d.lgs. n. 3/2007 di recepimento della direttiva n. 109/2003/CE (Il lungo soggiornante può "usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale...salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale"). Secondo il giudice di Tortona, infatti, la normativa interna deve essere interpretata in modo conforme alla normativa comunitaria, di cui al principio di parità di trattamento della direttiva n. 109/2003, ma anche a quello contenuto nell'art. 34 della Carta di Nizza, con conseguente necessità di intendere non più operante nei confronti dei lungo soggiornanti il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria previsto dalla normativa originaria in materia di assegno INPS per i nuclei familiari numerosi. Il giudice ha interpretato la normativa interna e comunitaria alla luce della sentenza della Corte di Giustizia europea, dd. 24 aprile 2012 (causa C-571/10, *Kamberaj c- Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano/Provincia autonoma di Bolzano/Bozen*). Qui, i giudici di Lussemburgo hanno ricordato che poichè il diritto dei cittadini dei paesi terzi lungo soggiornanti al beneficio della parità di trattamento nelle materie elencate dalla direttiva costituisce la regola generale ed investe un diritto fondamentale quale quello all'uguaglianza, qualsiasi deroga al riguardo deve essere interpretata restrittivamente e può essere invocata unicamente qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l'intenzione di avvalersene; fatto questo non avvenuto in sede di normativa italiana di recepimento della direttiva europea (d.lgs. n. 3/2007).

La pronuncia del giudice di Tortona segue ad analoghe ordinanze e sentenze del medesimo Tribunale di Tortona e di altri Tribunali italiani (Gorizia, Milano, Padova, Venezia), tutte favorevoli all'accesso degli stranieri di Paesi terzi lungo soggiornanti al beneficio dell'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi (in proposito si veda ai link: [http://www.asgi.it/home\\_asgi.php?n=2308&l=it](http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2308&l=it); [http://www.asgi.it/home\\_asgi.php?n=2584&l=i](http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2584&l=i); [http://www.asgi.it/home\\_asgi.php?n=2434&l=it](http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2434&l=it) [http://www.asgi.it/home\\_asgi.php?n=2308&l=it](http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2308&l=it) [http://www.asgi.it/home\\_asgi.php?n=2387&l=it](http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2387&l=it) ) .

L'assegno per i nuclei familiari numerosi è una prestazione sociale di natura economica annuale che i Comuni concedono alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e un reddito basso e che poi viene erogato dall'INPS sulla base dell'art. 65 della l. n. 448/1998 (D.M. 21.12.2000, n. 452). La domanda per l'erogazione



del beneficio deve essere presentata al Comune di residenza da uno dei due genitori, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. I Comuni sono dunque titolari del potere concessorio del beneficio, il quale tuttavia viene successivamente erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni. Nonostante la previsione sulla parità di trattamento contenuta nella direttiva europea 109/2003, l'Inps e le autorità ministeriali continuando a sostenere che questa prestazione assistenziale è riservata unicamente ai italiani e comunitari, dando dunque istruzioni ai Comuni di non concedere l'assegno ai cittadini di Paesi terzi anche se lungosoggiornanti, con questo esponendo gli enti locali a contenziosi giudiziari che poi finiscono a determinare un carico di spese legali per i Comuni soccombenti.

Di conseguenza, di recente si sono moltiplicate le iniziative di singoli Comuni, i quali, per evitare di incorrere in procedimenti legali antidiscriminatori promossi da cittadini stranieri, concedono espressamente la prestazione sociale, comunicando i relativi dati all'INPS per l'erogazione. E' il caso ad esempio del Comune di Pordenone che ha deliberato in tal senso con determina n. 19 dd. 09 gennaio scorso, cui successivamente l'INPS provinciale ha dato regolare seguito provvedendo all'erogazione degli assegni alle famiglie. Iniziative analoghe sono state assunte da altri Comuni italiani. (in proposito si veda al link: [http://www.asgi.it/home\\_asgi.php?n=2557&l=it](http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2557&l=it)).

L'ASGI sta assistendo diversi nuclei familiari stranieri nella presentazione di ricorsi anti-discriminazione avverso provvedimenti di diniego all'accesso all'assegno INPS assunti da Comuni italiani. Il 6 aprile 2011 l'ASGI ha presentato pure un [esposto alla Commissione europea](#) chiedendo l'apertura di un'indagine dell'organo europeo sulla questione al fine dell'eventuale avvio di un procedimento di infrazione del diritto UE dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

## **2. Il Servizio Civile Nazionale è collegato al principio costituzionale dei doveri di solidarietà sociale che devono accumunare tutta la popolazione residente e pertanto risulta discriminatoria l'esclusione dei giovani stranieri**

*La sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 2183 del 20 dicembre 2012 (depositata il 22.03.2013 n. 1639/2013), è leggibile in:*

[http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/corte\\_appello\\_milano\\_2183\\_2012.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_appello_milano_2183_2012.pdf)

In data 22 marzo 2013, la Corte di Appello di Milano ha depositato le motivazioni della sentenza del 20 dicembre 2012 n. 2183/2012, con la quale ha respinto l'appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano emessa il 9 gennaio 2012 (leggibile in: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/trib\\_milano\\_ord\\_12012012.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_milano_ord_12012012.pdf)), la quale, accogliendo il ricorso presentato da un cittadino pachistano e da ASGI e Avvocati per Niente ONLUS, ha accertato la natura discriminatoria del bando indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione dei volontari per il Servizio Civile Nazionale pubblicato nel settembre 2011, nella parte in cui richiedeva la cittadinanza italiana tra i requisiti di ammissione.

La Corte di Appello di Milano, innanzitutto, ha respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione proposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I giudici di appello di Milano hanno infatti rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che in tema di tutela avverso atti o comportamenti discriminatori, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario non solo con riferimento al procedimento cautelare previsto inizialmente dall'art. 44 T.U. immigrazione e dall'art. 4 d.lgs. n. 215/2003, ma anche alla successiva fase di merito, ivi comprese le situazioni in cui il comportamento discriminatorio dedotto sia conseguenza o consista nell'emanazione di un atto della Pubblica Amministrazione (Cassazione n. 3670/2011 e n. 7186/2011). Tale interpretazione è ulteriormente avvalorata dal tenore letterale dell'art. 28 d.lgs. n. 150/2011 secondo il quale "con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento,



della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando anche nei confronti della Pubblica Amministrazione ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti”.

Nel merito, i giudici di appello di Milano respingono la tesi della Presidenza del Consiglio dei Ministri che il requisito di cittadinanza italiana sarebbe necessario in quanto il Servizio Civile Nazionale avrebbe fondamento nei principi costituzionali di difesa della Patria di cui all'art. 52 Cost. Secondo invece i giudici di appello, le finalità descritte dalla legge istitutiva del SCN, una volta che tale servizio non è più qualificabile come sostitutivo del servizio militare obbligatorio, non possono essere in alcun modo collegate alla nozione di difesa della patria, bensì al principio dei doveri reciproci di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. I giudici sottolineano che l'adempimento a tali doveri di solidarietà e di concorso al progresso materiale e spirituale della società deve accumunare tutta la comunità dei residenti, e non solo quella dei cittadini in senso stretto. Ne consegue pertanto l'irragionevolezza dell'esclusione dei giovani stranieri dall'istituto del Servizio Civile Nazionale.

### **3. La Corte di Appello di Brescia ribadisce il carattere discriminatorio della richiesta di esibizione del permesso di soggiorno ai fini delle pubblicazioni di matrimonio da parte del Comune di Chiari**

*Le associazioni iscritte nel registro legittimate ad agire in giudizio.*

*La sentenza della Corte di Appello di Brescia, sez. II civ., n. 311/13 depositata il 18.03.2013, è leggibile in: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/corte\\_appello\\_brescia\\_311\\_2013.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_appello_brescia_311_2013.pdf)*

La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza n. 311/2013 del 18 marzo 2013, ha respinto il ricorso in appello presentato dal Comune di Chiari contro l'ordinanza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Brescia (n. 488/2012 dd. 11.04.2012) che, nell'accogliere il ricorso presentato da ASGI e Fondazione Guido Piccini per i diritti dell'Uomo ONLUS, aveva accertato il carattere discriminatorio dell'atto del 20 settembre 2011 del Comune del Bresciano avente per oggetto "Pubblicazioni di matrimonio". Tale ordinanza, nel disciplinare la procedura che doveva essere seguita dagli stranieri, disponeva l'obbligo per questi di produrre il permesso di soggiorno.

Con la sentenza ora depositata, la Corte di Appello di Brescia ricorda che i compiti del Sindaco come ufficiale di Stato civile sono strettamente applicativi delle norme vigenti in tema di stato civile, senza alcun margine di discrezionalità amministrativa, in quanto il Sindaco agisce come ufficiale di governo ed esecutore di direttive ministeriali. Pertanto, la Corte di Appello di Brescia rileva che, nell'emanare l'atto con il quale le pubblicazioni di matrimonio dello straniero venivano essere subordinate all'esibizione del permesso di soggiorno, il Sindaco di Chiari aveva chiaramente esorbitato dalle sue funzioni di ufficiale di governo in quanto aveva consapevolmente ignorato le direttive ministeriali seguite alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 245/11, che aveva dichiarato incostituzionale parzialmente l'art. 116 c.c., così come era stato emendato dalla legge n. 94/2009.

La sentenza della Corte di Appello di Brescia respinge anche la motivazione addotta nell'appello del Comune di Chiari, secondo cui le associazioni ricorrenti non sarebbero state legittimate ad agire in quanto il ricorso aveva per oggetto un trattamento differenziato fondato sulla nazionalità e non sull'appartenenza etnico-razziale. Al riguardo, i giudici di Brescia sottolineano come il decreto legislativo n. 215/2003 di recepimento della direttiva europea n. 2000/43 contro le discriminazioni fondate sull'elemento etnico-razziale, che contempla la legittimazione ad agire delle associazioni iscritte in un apposito registro nei casi di discriminazione aventi natura collettiva, fa salve le disposizioni precedenti contenute nel T.U. immigrazione che riguardano anche il contrasto alle discriminazioni fondate sulla nazionalità (cittadinanza). Ne consegue, secondo i giudici di Brescia, che la legittimazione attiva delle associazioni deve ritenersi estensibile anche ai casi di discriminazione che riguardano lo straniero in generale.

Il Comune di Chiari è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

**4. Corte di Appello di Brescia: In caso di attribuzione discriminatoria di un beneficio assistenziale ai soli italiani il Giudice, al fine di ripristinare la parità, deve attribuire agli stranieri il medesimo importo già assegnato agli italiani.**

*Sentenza riferita al 'bonus affitti' del Comune di Adro.*

*La sentenza della Corte di Appello di Brescia, sez. lavoro, n. 51/13 dd. 31.01.2013, è leggibile in:*  
[http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/corte\\_appello\\_brescia\\_51\\_2013\\_31012013.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_appello_brescia_51_2013_31012013.pdf)

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 51/2013 dd. 31.01.2013, ha accolto il ricorso in appello presentato da un cittadino straniero avverso la sentenza n. 119/2012 dd. 10 febbraio 2012, con la quale il Tribunale di Brescia, pur riconoscendo il carattere discriminatorio del Regolamento del Comune di Adro (Brescia) nella parte in cui escludeva dal contributo integrativo per l'affitto i cittadini non comunitari, aveva condannato il Comune a pagare al ricorrente una somma inferiore a quella che era stata riconosciuta e già erogata ai cittadini italiani. Questo in quanto le ordinanze cautelari del Tribunale di Brescia (22 luglio 2010, leggibile in : [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/tribunale\\_brescia\\_1348\\_2010\\_22072010.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_brescia_1348_2010_22072010.pdf) e 15 ottobre 2010, leggibile in : [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/tribunale\\_brescia\\_ordinanza\\_15102010.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_brescia_ordinanza_15102010.pdf) ) e avevano imposto al Comune di riaprire i termini del bando, con l'eliminazione della clausola discriminatoria, con la conseguente raccolta di nuove 44 domande avanzate da cittadini stranieri, ma il Comune aveva nel contempo deciso di non rifinanziare il fondo affitti, per cui, una volta convenuto nuovamente in giudizio, si era difeso asserendo che avrebbe pagato i nuovi richiedenti solo allorché avrebbe recuperato dai richiedenti italiani (ai quali nel frattempo il bonus era stato già pagato) la quota necessaria per ridistribuire l'importo su una platea più vasta. Con la sentenza del 10 febbraio 2012, il Tribunale di Brescia aveva disatteso la posizione del Comune, ma nel contempo aveva affermato che non poteva essere sindacata la decisione del Comune di non rifinanziare il fondo affitti, oggetto di giurisdizione semmai del giudice amministrativo, per cui al ricorrente poteva essere riconosciuta per il momento una somma inferiore a quella già pagata agli italiani. Il Tribunale di Brescia, in prima istanza, aveva giustificato il riconoscimento della minor somma affermando che all'esito del recupero delle somme pagate in eccedenza sarebbe stata comunque salvaguardata l'assoluta parità fra tutti gli aventi diritto, unico bene che le ordinanze cautelari volevano garantire. Nel frattempo, i cittadini italiani che avevano già ottenuto l'erogazione del 'bonus affitti' hanno adito il TAR Lombardia, impugnando la procedura di recupero e ottenendone la sospensione. Accogliendo l'istanza cautelare, il TAR di Brescia, con ordinanza n. 94/2012 (leggibile in : [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/tar\\_bs\\_ord\\_94\\_2012.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tar_bs_ord_94_2012.pdf) ), aveva infatti dato ragione ai ricorrenti. Secondo i giudici amministrativi di Brescia, infatti, la posizione dei percettori in buona fede dei contributi nella quantificazione originaria risultante dalla prima graduatoria, merita la stessa tutela riservata dall'art. 21-nonies della legge 7 agosto n. 241/90 ai controinteressati in caso di annullamento in autotutela di un provvedimento (*"Il provvedimento amministrativo illegittimo...può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge"*). In altri termini, qualora le situazioni dei beneficiari originari si siano già consolidate e possano essere definite quali acquisite, anche in relazione al mancato avvertimento del carattere precario del contributo, al decorso di un significativo intervallo di tempo, alla consumazione del contributo per esigenze fondamentali della vita e al rischio di grave disagio economico nel caso di restituzione, gli interessi di tali privati cittadini dovranno ritenersi prevalenti su quelli dell'amministrazione pubblica. Quest'ultima dovrà dunque reperire ulteriori ed aggiuntive risorse per far fronte ai nuovi richiedenti, nella misura stabilita dalla seconda graduatoria, nelle modalità previste dall'art. 194 c. 1 a del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.O.E.L.) (*"Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive"*).

La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza ora emanata, non condivide le conclusioni del giudice civile di primo grado. Traendo evidentemente spunto, anche solo implicitamente, dalla provvisorie conclusioni dei

giudici amministrativi, i giudici di appello del Tribunale di Brescia affermano che sarebbe stato legittimo ritenere non sindacabile la decisione del Comune di non rifinanziare il fondo e di riparametrare il contributo alla luce del più alto numero degli aventi diritto solo se l'erogazione non avesse avuto già luogo agli originari aventi diritto. La Corte di Appello sottolinea che, a prescindere dalla soluzione che sarà data alla questione circa la ripetibilità o meno ovvero alla procedura di recupero delle somme già erogate agli originari aventi diritto, ora al vaglio del tribunale amministrativo, detta soluzione richiederà tempi lunghi ed esiti incerti, per cui non potrebbe realizzare l'effettiva rimozione del comportamento discriminatorio la soluzione prospettata dal giudice di primo grado di obbligare i soggetti colpiti dalla discriminazione vietata ad attendere l'esito, incerto, della procedura di recupero. Inoltre, secondo i giudici di appello, la sentenza del Tribunale di primo grado appare incompatibile con il divieto di ritorsioni previsto dalla direttiva 2000/43, per cui nessuno può subire un danno dalla promozione di un'azione a tutela della parità di trattamento (art. 4 d.lgs. n. 215/2003). Ne consegue che la Corte di Appello di Brescia, a parziale riforma della sentenza n. 119/12 del Tribunale di Brescia, ha condannato il Comune di Adro a pagare all'appellante, in aggiunta a quanto già liquidato dal Tribunale di primo grado, l'ulteriore somma volta a pareggiare il contributo con quello già erogato e percepito dai cittadini italiani.

Il Comune di Adro è stato pure condannato al pagamento delle spese legali.

## **5. Regione Lombardia: Circolare estende ai genitori ricongiunti ultrasessantacinquenni l'iscrizione volontaria al SSN**

*La circolare emanata dopo l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva accolto il ricorso di NAGA, ASGI, APN e ANOLF.*

*Il testo della circolare della Regione Lombardia dd. 24.01.2013, è reperibile al link:*

*[http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/regione\\_lombardia\\_circolare\\_24012013.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/regione_lombardia_circolare_24012013.pdf)*

La Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità-, con circolare dd. 21 gennaio 2013, ha esteso anche ai genitori ultrasessantacinquenni cittadini di Stati terzi non membri dell'Unione europea, ricongiuntisi in Italia, la possibilità di iscrizione volontaria al SSN (Servizio Sanitario Nazionale), mediante il versamento del contributo forfetario pari a euro 387,34 previsto dalle norme vigenti in materia di iscrizione volontaria.

La circolare fa presente come in tal modo la Regione Lombardia intenda rispondere alle difficoltà incontrate da parte dei suddetti cittadini stranieri di stipulare un'assicurazione sanitaria che assicuri effettivamente una concreta ed effettiva copertura sanitaria.

In realtà, la circolare giunge soprattutto dopo la decisione del Tribunale di Milano, sez. lavoro, che, con ordinanza depositata il 5 dicembre 2012 (leggibile in: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/trib\\_milano\\_ord\\_05122012.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_milano_ord_05122012.pdf)), ha dichiarato la natura discriminatoria della condotta dei Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze consistita nella mancata adozione del decreto previsto dall'art. 34 d.lgs. n. 286/98, con il quale doveva essere stabilito l'ammontare del contributo richiesto ai fini dell'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dei cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE ultrasessantacinquenni ricongiuntisi in Italia con i loro familiari.

La vicenda trae origine da uno dei decreti varati dal precedente governo "Berlusconi", il d.lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, il cui art. 1, comma 1 lett. d) ha previsto per gli stranieri ultrasessantacinquenni ricongiuntisi con i loro familiari già soggiornanti in Italia la condizione delle copertura sanitaria privata ovvero dell'iscrizione volontaria al SSN previo pagamento di un contributo fissato da un apposito decreto del Ministero del Lavoro e della Sanità, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno in Italia, facendo venir meno quindi il diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN previsto in precedenza.

La nota del Ministero del Lavoro e della Salute dd. 4 maggio 2009 (leggibile in: [http://www.asgi.it/home\\_asgi.php?n=documenti&id=802&l=it](http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=802&l=it)) aveva precisato che le nuove disposizioni non potevano trovare applicazione retroattiva e dunque dovevano riferirsi ai soli stranieri di età superiore ai 65 anni, in possesso del visto o nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dopo il 5 novembre 2008, mentre coloro cui era stato rilasciato un visto per riunificazione familiare prima di quella data, conservavano il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR o alla conservazione dell'iscrizione obbligatoria pregressa, anche in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

Nonostante la norma di legge fissava la scadenza del 30 ottobre 2008, nei quattro anni trascorsi dall'entrata in vigore della nuova normativa, il Ministero del Lavoro e della Salute e quello dell'Economia e delle Finanze non hanno mai provveduto all'emanazione del decreto che doveva fissare l'ammontare del contributo ai fini dell'iscrizione volontaria al SSN, costringendo gli interessati a rivolgersi al mercato delle assicurazioni private per acquisire la copertura sanitaria richiesta ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno.

La mancata adozione del decreto ha prodotto significativi disagi agli anziani immigrati 'ricongiunti' e alle loro famiglie, non solo per l'onerosità dei premi assicurativi richiesti dalle compagnie private, ma anche per la più limitata copertura assicurativa offerta rispetto a quella garantita dal SSN, con l'esclusione delle prestazioni mediche 'di base', delle prestazioni farmacologiche e di trattamenti terapeutici.

A fronte di tali disagi, alcune regioni italiane, tra cui l'Emilia-Romagna ed il Veneto, avevano provveduto di loro iniziativa, in mancanza del decreto ministeriale, ad emanare provvedimenti amministrativi ad hoc prevedendo un contributo forfetario annuale e non frazionabile pari a 387 euro per l'iscrizione al SSN degli anziani stranieri ricongiuntisi (si veda in proposito circolare Regione Emilia Romagna 23/7/2010, leggibile in: [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/circolare\\_er\\_23072010\\_sanita\\_65enni.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/circolare_er_23072010_sanita_65enni.pdf)).

La Regione Lombardia non aveva fatto altrettanto ed alcuni genitori ultra 65enni di cittadini stranieri cui si erano ricongiunti, si erano visti negare dalle competenti sedi Asl in Lombardia l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Le associazioni Naga, ASGI, Avvocati per Niente, con l'intervento di CISL-Anolf, avevano dunque presentato un ricorso/azione civile antidiscriminazione contro questo diniego e tale ricorso nel dicembre scorso aveva trovato accoglimento.

Il giudice del lavoro di Milano aveva innanzitutto evidenziato che tra le condotte discriminatorie astrattamente sanzionabili rientrano anche i comportamenti omissivi che determinano un trattamento sfavorevole e svantaggioso. Il trattamento di svantaggio e di disfavore prodotto dalla mancata decretazione ministeriale, in questo caso era consistente nel fatto che gli anziani stranieri ricongiuntisi, dovendosi affidare unicamente alla copertura sanitaria offerta dalle compagnie assicurative private, finivano per usufruire di una tutela sanitaria inidonea a soddisfare le esigenze, inferiore e nettamente parziale rispetto a quella garantita ai cittadini italiani, ma anche agli altri stranieri legittimamente soggiornanti.

Il giudice del lavoro di Milano aveva affermato come rientri entro l'ambito di discrezionalità politica la scelta del legislatore di rendere onerosa e non gratuita l'iscrizione al SSN degli stranieri 'ricongiunti', alla luce dei principi del buon funzionamento della PA e della ricerca dei necessari "equilibri" nella gestione della finanza pubblica. Ciò nonostante, nel momento in cui la legge conferisce al cittadino straniero interessato dalla procedura di ricongiungimento familiare il diritto ad iscriversi al SSN, a titolo oneroso, godendo quindi di una copertura sanitaria completa alla pari dei cittadini e degli altri stranieri regolarmente soggiornanti, tale diritto non può essere 'sterilizzato' in via amministrativa per l'omissione della P.A. medesima senza con questo determinare i presupposti della 'discriminazione'.

Alla luce dei principi generali di derivazione comunitaria per cui i rimedi alla discriminazione debbono essere effettivi, proporzionati e dissuasivi (art. 15 direttiva n. 2000/43), il giudice aveva dunque ordinato alla Regione Lombardia di rendere possibile l'iscrizione al SSN dei soggetti ricorrenti a fronte del versamento di

un contributo forfetario annuale e non frazionabile, in analogia a quanto già disposto dalle Regioni Veneto e Emilia-Romagna, pari a 387 euro.

La circolare della Regione Lombardia dd. 24 gennaio 2013, adempie, dunque, all'obbligo sancito del Tribunale di Milano, anche se non ne fa esplicito riferimento.

## **6. Tribunale di Venezia: Condannati in primo grado per lesioni aggravate dall'odio razziale i militanti leghisti responsabili dell'assalto a due camerieri stranieri durante la manifestazione nazionale della Lega nel 2009.**

*L'ASGI si era costituita parte civile nel procedimento.*

Il 19 marzo scorso si è concluso dinanzi al Tribunale penale di Venezia il primo grado del giudizio per il raid di un gruppo di militanti leghisti nel settembre 2009, durante la manifestazione nazionale della Lega, a Venezia. L'ASGI si era costituita parte civile nel procedimento e nel gennaio 2011 era già stata pronunciata dal Tribunale di Venezia una sentenza di condanna per uno degli imputati che aveva optato per il giudizio abbreviato (si veda al link: [http://www.asgi.it/home\\_asgi.php?n=1670&l=it](http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1670&l=it)). Ora, gli ultimi due imputati, che avevano scelto il rito ordinario, sono stati condannati dal Tribunale di Venezia per il reato di lesioni con riconoscimento dell'aggravante per motivi di odio razziale prevista dall'art. 3 della legge n. 205/1993. All'Asgi è stato riconosciuto il risarcimento del danno di euro 500,00, oltre le spese di costituzione in giudizio. Il deposito della motivazione avverrà entro 30 giorni.

I militanti della Lega, originari della provincia di Bergamo, erano stati rinviati a giudizio con l'accusa di lesioni e danneggiamento aggravati dall'odio razziale in quanto, secondo l'accusa, a margine della Festa della Lega a Venezia, il 13 settembre 2009, avevano fatto irruzione in un ristorante di Venezia, assalendo e picchiando due camerieri e procurando loro lesioni volontarie.

La ricostruzione dei fatti avrebbe dunque confermato la motivazione razziale dell'assalto ai due camerieri, dimostrata dal fatto di essere stata accompagnata da insulti ed espressioni di stampo razzista: "Albanese di merda, facci vedere il permesso di soggiorno, stranieri di merda" ed altre.

## **7. Stranieri e accesso al Pubblico Impiego: A seguito delle azioni dell'Antenna territoriale ASGI antidiscriminazione di Firenze, diversi comuni del Fiorentino consentono l'eccesso ai concorsi pubblici anche ai cittadini di Paesi terzi non membri UE.**

*Il Comune di Firenze riapre i termini di un concorso pubblico per operatori ambientali ed i Comuni di Montespertoli e Vaglia (FI) modificano il regolamento sulla disciplina dei concorsi, consentendo la partecipazione anche dei cittadini extracomunitari.*

*Il nuovo bando di concorso pubblico del Comune di Firenze per n. 11 posti di operatori ambientali, è leggibile in:*

[http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/nuovo\\_bando\\_comune\\_fi\\_operatori\\_ambientali.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/nuovo_bando_comune_fi_operatori_ambientali.pdf)

*La delibera del Comune di Vaglia (FI) sulle modifiche al Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi pubblici, è leggibile in:*

[http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/delibera\\_comune\\_vaglia.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/delibera_comune_vaglia.pdf)

Facendo seguito della decisione cautelare del Tribunale di Firenze dd. 26 febbraio scorso (leggibile in: [http://www.asgi.it/home\\_asgi.php?n=2632](http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2632)), intervenuta sul ricorso proposto dall'ASGI, di sospendere la procedura concorsuale indetta dal Comune di Firenze per l'assunzione di n. 11 operatori ambientali in quanto il Comune aveva riservato il concorso ai soli cittadini italiani e comunitari, il Comune di Firenze ha disposto la riapertura dei termini del concorso medesimo e modificato i requisiti di ammissione, estendendo la



partecipazione anche ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di validità e che consenta l'esercizio dell'attività lavorativa.

Fermo restando che vengono fatte salve le domande già presentate nei termini della precedente apertura del bando, e precisamente dal 15 gennaio al 14 febbraio 2013, nuove domande di partecipazione hanno potuto essere presentate, in questo caso anche da cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea, entro il termine dell'8 aprile 2013.

A seguito delle sollecitazioni dell'Antenna territoriale ASGI contro le discriminazioni, un altro Comune della Provincia di Firenze, dopo quello di Montespertoli (si veda al link: [http://www.asgi.it/home\\_asgi.php?n=2591&l=it](http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2591&l=it)), ha modificato il proprio Regolamento di accesso all'impiego ed in particolare le proprie disposizioni regolamentari concernente i requisiti di ammissione ai concorsi pubblici, che sinora indicavano il requisito della cittadinanza italiana.

Con la delibera n. 19/GC dd. 11 marzo 2013, la Giunta comunale di Vaglia ha preso atto tanto dell'evoluzione normativa nazionale, europea ed internazionale, quanto dell'interpretazione costituzionalmente orientata fatta propria da consistente giurisprudenza di merito favorevoli all'accesso al pubblico impiego dei cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, con l'unica eccezione di quelle attività che comportano l'esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale, come disciplinato dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174. Pertanto, modificando il proprio regolamento comunale per la disciplina dei concorsi, la Giunta comunale di Vaglia ha deliberato che d'ora in avanti, l'ammissione ai concorsi pubblici non sarà più riservata ai cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, ma anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia che godano dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza e di adeguata conoscenza della lingua italiana.

L'ASGI esprime il proprio apprezzamento per le decisioni assunte dai Comuni del fiorentino e auspica che queste ed analoghe iniziative possano condurre ad un auspicata riforma della normativa nazionale sull'accesso al pubblico impiego che tenga conto finalmente dell'evoluzione del quadro normativo nazionale, europeo ed internazionale, assicurando esplicitamente l'ammissione alla funzione pubblica dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, con gli stessi limiti attualmente previsti per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, assicurando in tal modo agli enti locali di operare in un quadro di certezza giuridica.

## **7. Bando indetto dalle Fondazioni CR di Torino e Forlì per borse di tirocinio all'estero per neo-laureati riservate ai soli cittadini italiani.**

*ASGI: "Violati anche gli obblighi derivanti dal diritto UE. Necessario rivedere la normativa nazionale sui tirocini professionali". In risposta al parere dell'ASGI, la Fondazione CRT assicura che dal prossimo anno valuterà la possibilità di estendere il bando anche ai cittadini UE e di Stati terzi.*

*Il parere inviato dall'ASGI in merito al bando "Master talenti" indetto dalle Fondazioni CR di Torino e Forlì, è leggibile in:*

*[http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/parere\\_borse\\_tirocinio\\_crt.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/parere_borse_tirocinio_crt.pdf)*

L'ASGI ha inviato un proprio parere in merito al bando intitolato "Master dei talenti neolaureati 2013" indetto dalla Fondazione CRT (Cassa di Risparmio di Torino), con il contributo della stessa e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che ha per scopo quello di premiare tramite delle borse di studio finalizzate ad attività di tirocinio all'estero presso le sedi rese disponibili dalle aziende e dagli enti partner i migliori neolaureati presso i poli universitari del Piemonte, della Valle d'Aosta e di Forlì (scadenza per la presentazione delle domande: 28 febbraio 2013). Tale bando è consultabile alla pagina web :

Mediante il bando gli enti promotori intendono: - promuovere e sviluppare le abilità e le competenze professionali dei giovani favorendo la mobilità internazionale; - creare opportunità di formazione al fine di ampliare e sviluppare l'adattabilità anche nella prospettiva di nuove possibilità di occupazione; - far rifluire a livello locale le esperienze e le competenze maturate all'estero.

Nel bando, all'art. 3 vengono enunciati i requisiti soggettivi dei destinatari del bando stesso: fra questi vi sono l'età minima e massima, l'ottenimento della laurea presso uno degli atenei indicati, il voto di laurea non inferiore ad un certo punteggio, il conseguimento della stessa all'interno di un dato periodo temporale. Compare però al n. 2 della disposizione il requisito della cittadinanza italiana come elemento soggettivo obbligatorio per partecipare alla selezione fra i beneficiari delle provvidenze economiche di cui sopra.

Nel proprio parere, l'ASGI mette in evidente come detto requisito di cittadinanza presenti profili di illegittimità poiché costituisce una discriminazione a danno di tutti i neolaureati di cittadinanza straniera, siano essi appartenenti a Stati membri dell'UE ovvero a Paesi terzi, in violazione delle norme del diritto dell'Unione Europea, dei principi costituzionali di uguaglianza e delle norme del diritto interno italiano.

Nel parere, l'ASGI ricorda come la Corte di Giustizia Europea abbia da tempo riconosciuto, a partire dalla sentenza *Collins* (causa C- 138/02, par. 63) che, "tenuto conto dell'istituzione della cittadinanza dell'Unione e dell'interpretazione giurisprudenziale del diritto alla parità di trattamento di cui godono i cittadini dell'Unione, non si può escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 48 c. 2 del TCEE (ora 45 TFUE), il quale è un enunciato del principio fondamentale della parità di trattamento garantito dall'art. 6 TCEE (ora art. 18 TFUE) , prestazioni destinate a facilitare l'accesso all'occupazione sul mercato del lavoro di uno Stato membro". Ugualmente, le borse di studio e gli aiuti al mantenimento negli studi costituiscono un "vantaggio sociale" ai sensi dell'art. 7, 2° co., reg. 1612/68 (ora art. 7, 2° co., Reg. UE 492/2011) e, in quanto tali, debbono essere riconosciuti ai cittadini di Stati membri dell'Unione Europea alle medesime condizioni dei cittadini nazionali (cfr. CGE, sent. *Deborah Latrie-Blum vs. Land Baden-Wuttemberg*, cc. 66/85).

Inoltre, l'art. 12 del Reg. 1612/1968 (ora Reg. UE, 492/2011, art. 10) prevede che i figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, siano ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini "nazionali", se i figli stessi vi risiedono. Tale principio di parità di trattamento va inteso come comprensivo di tutti quei provvedimenti (com'è il caso degli aiuti offerti dalla Fondazione CRT nel caso di specie) miranti a facilitare la frequenza dei corsi di insegnamento, ivi compresi gli aiuti, i sussidi e le borse di studio (cfr. CGE, sent. 15.03.1989, *Echternach e Moritz*, cc. 389/87 e 390/87).

La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha chiarito da lungo tempo ormai come non sia compatibile con le norme di diritto comunitario sulla libera circolazione dei lavoratori di Paesi membri e dei loro familiari, indipendentemente dalla cittadinanza di questi ultimi, e sul corrispondente principio di parità di trattamento nell'accesso ai benefici e alle prestazioni sociali e, specificamente a quelli relativi all'istruzione e alla formazione professionale, una normativa nazionale che limiti tale parità di trattamento ai soli sussidi all'istruzione impartiti nel Paese ospitante, escludendo o ponendo condizioni anche solo indirettamente discriminatorie con riferimento invece ai sussidi per la partecipazione a corsi di istruzione e perfezionamento educativo o professionale in Paesi esteri, ivi compresa la situazione in cui il cittadino comunitario residente nel Paese ospitante o il suo familiare richiedano un sussidio per la partecipazione a corsi di istruzione o perfezionamento professionale nel Paese di cui possiedano la cittadinanza. Si veda in proposito la sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso *Carmina di Leo*, cittadina italiana residente in Germania, contro il Land di Berlino, dd. 13.11.1990, causa C-308/89 e, più recentemente la sentenza nel caso *Commissione europea c. Paesi Bassi* dd. 14 giugno 2012 (causa C- 542/09), ove la Corte di Giustizia ha constatato che il Regno dei Paesi Bassi, imponendo una condizione di anzianità di residenza in materia di accesso ai finanziamenti per gli studi superiori all'estero, non ha adempiuto gli obblighi incombenti in forza dell'articolo 45 TFUE e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15



ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità e al principio di parità di trattamento in materia di benefici sociali (G.U. L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992 (GU L 245, pag. 1).

Secondo l'ASGI, inoltre, la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha riconosciuto che l'uguaglianza e parità di trattamento tra i cittadini di Stati membri dell'UE costituisce un principio generale del diritto dell'Unione europea (CGE, *Mangold*, sentenza 22 novembre 2005, causa C-144/04), espressione dei valori fondamentali dell'ordinamento comunitario per cui il correlato "principio di non discriminazione, in ragione del suo carattere imperativo, costituisce un parametro inderogabile per qualsiasi rapporto giuridico", inclusi dunque i rapporti contrattuali tra privati (Corte di Giustizia, 12.12.1974 causa 36/74 *B.N.O. Walrave*). In altri termini, il principio di eguaglianza e di non discriminazione dispiega i suoi effetti non solo nei rapporti verticali tra cittadino europeo e Stato membro, ma anche nei rapporti orizzontali tra privati (in questo senso anche CGE, sentenza 6 giugno 2000, *Angonese c. Cassa di Risparmio di Bolzano*, causa C-281/98) e dunque deve necessariamente vincolare anche soggetti di diritto privato quali le Fondazioni bancarie nell'offerta al pubblico di beni e servizi.

La vicenda del bando indetto dalle due Fondazioni evidenzia anche la necessità di rivedere la legislazione nazionale sui tirocini professionali, in quanto questa appare in palese violazione degli obblighi derivanti dal diritto UE e dal rispetto del principio costituzionale di uguaglianza e non discriminazione. Alcuni dei tirocini professionali previsti dal bando saranno infatti regolamentati dalla normativa nazionale, e dunque potranno avvalersi dei meccanismi di rimborso e dei finanziamenti previsti dal Ministero del Lavoro. Si fa qui riferimento alle norme di diritto interno italiane di cui all'art. 8 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri per la realizzazione di interventi di tirocinio formativo e di orientamento di cui all'art. 18 della legge n. 196/97, che pongono condizioni discriminatorie per l'accesso dei cittadini stranieri a tali forme di formazione professionale e di incentivazione all'accesso nel mercato del lavoro. Tale norma infatti prevede la limitazione all'utilizzo dei tirocini formativi da parte dei cittadini comunitari regolarmente soggiornanti in Italia per le sole esperienze professionali in Italia, con l'esclusione dunque della possibilità di accedere a tirocini formativi professionali previsti all'estero ("Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia..."). Le medesime norme subordinano l'accesso ai tirocini formativi da parte di cittadini di Stati terzi non membri dell'Unione europea alla condizione di reciprocità e a criteri e modalità definite con successivo decreto, il quale ha previsto tale possibilità solo ed esclusivamente in relazione a tirocini da effettuarsi nei Paesi terzi di origine dei cittadini extracomunitari ancora residenti in tali Paesi al fine del loro inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano in Italia o all'interno dei Paesi di origine medesimi ovvero allo sviluppo di attività imprenditoriali autonome nei Paesi di origine (D.M. 22 marzo 2006, poi sostituito dal D.M. 29.01.2013). Nulla dunque viene previsto a favore dei cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, per i quali non viene in alcun modo preso in considerazione il principio di parità di trattamento in materia di borse di studio e formazione professionale contenuto nella direttiva n. 109/2003 a favore dei lungo soggiornanti o il principio di parità di trattamento tra lavoratori migranti e loro familiari e lavoratori nazionali di cui alla Convenzione OIL n. 143/1975, richiamata all'art. 3 c. 3 del T.U. immigrazione. E' d'altro canto vero che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2005, la disciplina dei tirocini professionali appartiene alla competenza normativa delle regioni, per cui la normativa nazionale può trovare applicazione solo in assenza di una specifica disciplina a livello regionale.

A seguito dell'invio del parere dell'ASGI, la Fondazione CRT in data 12 marzo ha inviato una lettera di risposta con la quale ha assunto l'impegno a "farsi carico, in futuro, della posizione anche dei potenziali candidati cittadini di Stati membri dell'Unione europea e dei soggiornanti in Italia", per cui "in relazione alla prossima edizione del Bando Master dei talenti neolaureati, [si propone] di studiare quali modifiche si rendano necessario al Bando per renderlo accessibile anche a cittadini di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati non membri dell'Unione europea purchè regolarmente soggiornanti in Italia".

## **8. Diverse Fondazioni private lombarde rivedono le modalità di accesso alle borse di studio offerte a studenti universitari e laureati togliendo le clausole discriminatorie che le riservavano ai soli cittadini italiani**

### ***Importanti risultati ottenuti a seguito delle segnalazioni dell'Antenna territoriale ASGI antidiscriminazioni di Milano.***

A seguito dell'intervento di *moral suasion* perseguito dall'Antenna territoriale ASGI antidiscriminazioni di Milano, nell'ambito del progetto di supporto giuridico contro le discriminazioni sostenuto dalla Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS, diverse Fondazioni private lombarde hanno rivisto le modalità di accesso alle borse di studio offerte a studenti universitarie e neo-laureati, togliendo le clausole discriminatorie che le riservavano ai soli cittadini italiani.

La Fondazione Bracco, in seguito alla segnalazione dell'antenna antidiscriminazione di Milano e di APN – Avvocati per niente onlus, ha deciso di modificare i requisiti di accesso al bando pubblicato nell'ambito del progetto 'Diventero'. Il bando riguardava 10 borse di studio, 6 riservate agli studenti universitari del primo triennio e 4 riservate agli studenti del secondo biennio e prevedeva tra i requisiti quello della cittadinanza italiana. In seguito ad un confronto costruttivo con l'antenna antidiscriminatoria di Milano, il predetto requisito è stato rimosso. Tra i nuovi requisiti per l'accesso si legge: 'possono partecipare al bando i soggetti in possesso della cittadinanza Italiana o di un paese dell'Unione europea o, i cittadini extracomunitari, in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità'.

Poco prima, la Fondazione Girola, sempre a seguito della segnalazione dell'antenna antidiscriminatoria di Milano in collaborazione con APN - Avvocati per niente, ha deciso di estendere a tutti indipendentemente dalla cittadinanza l'accesso a 170 borse di studio, ciascuna di 4.000 euro bandite dall'associazione a favore di studenti orfani di uno o entrambi i genitori e un buon rendimento scolastico. Una vicenda sostanzialmente simile ha coinvolto in precedenza la Fondazione Beltrami. Anche in questo caso, in seguito alla segnalazione dell'antenna antidiscriminazione di Milano e di APN. Avvocati per niente onlus, la possibilità di accesso al bando avente ad oggetto borse di studio è stata estesa anche ai cittadini non italiani. Si trattava in questo caso di borse di studio finalizzate ad aiutare studenti universitari meritevoli, di cittadinanza italiana, nati e residenti in Italia. Accogliendo le osservazioni formulate dall'antenna antidiscriminazione di Milano, la Fondazione ha modificato il bando ammettendo a partecipare al concorso tutti gli studenti universitari senza distinzione alcuna.

Da ultimo, l'Antenna antidiscriminazione ASGI di Milano si è messa in contatto per i medesimi motivi con l'Associazione italiana riscaldamento urbano e la Fondazione Confalonieri, le quali nei rispettivi bandi, il primo relativo ad un premio di laurea mentre il secondo a borse di studio per dottorandi, limitavano la partecipazione ai soli studenti di cittadinanza italiana. Il risultato è stato ancora una volta positivo. Sia l'Associazione italiana riscaldamento urbano, sia la Fondazione Confalonieri, di fronte alle segnalazioni dell'Asgi, hanno deciso di modificare i requisiti per l'ammissione al bando al fine di rendere possibile la partecipazione anche di cittadini non italiani.

In estrema sintesi, la tesi dell'illegittimità del requisito della cittadinanza trova fondamento nel principio di parità di trattamento tra cittadini e stranieri in materia di accesso all'istruzione universitaria e ai relativi interventi per il diritto allo studio nonché nel divieto generale di discriminazioni di cui all'art. 43 T.U. Immigrazione il quale stabilisce che "compie in ogni caso discriminazione chiunque", e pertanto anche un soggetto privato, "imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi a uno straniero soltanto a causa della sua condizione di di straniero...oppure c) "imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso ...all'istruzione...allo straniero regolarmente soggiornante in Italia".

\*\*\*

## **ALTRE NOTIZIE IN BREVE SULLE ATTIVITA' DELLE ANTENNE ANTIDISCRIMINAZIONI DELL'ASGI**

### **Milano**

- **Simboli religiosi e accesso all'occupazione: la questione del 'velo islamico' (hijab).** Gli avvocati dell'ASGI, Alberto Guariso e Livio Neri, hanno presentato al Tribunale di Lodi un ricorso antidiscriminazione avverso il rifiuto opposto dalla società "Evolution Events" di reclutare una giovane studentessa di cittadinanza italiana, figlia di genitori egiziani naturalizzati italiani, per un lavoro di volantinaggio commerciale nel corso della fiera della scarpa in quanto quest'ultima ha rifiutato di togliere il velo islamico (hijab). Nel febbraio scorso la ricorrente ha ricevuto una proposta di lavoro per mansioni di volantinaggio, da svolgersi in occasione della fiera MICAM (fiera della calzatura) in Rho Fiera, per la durata di due giorni, il 3 e 4 marzo. Con apposita mail, la responsabile eventi della società, tuttavia, condizionava la proposta lavorativa al requisito che l'interessata si togliesse il velo islamico con cui compariva nella foto allegata al curriculum vitae. A fronte del rifiuto dell'interessata che, comunque, si dichiarava disponibile ad abbinare il velo all'eventuale divisa lavorativa richiesta dalla società, la responsabile della società opponeva un diniego al reclutamento sostenendo che la presenza del velo islamico mal si conciliava con l'esigenza di assecondare una clientela 'non flessibile' al riguardo.

Nel ricorso, gli avvocati della ricorrente sostengono che la società avrebbe commesso una discriminazione fondata sui fattori religioso e di genere, anche in violazione dei principi fondamentali della libertà di manifestazione del credo religioso. I legali della ricorrente sostengono, dunque, che la condotta della società avrebbe dunque sostanziato una violazione dell'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, nonché della direttiva europea n. 2000/78 relativa al divieto di discriminazioni nel settore dell'occupazione, recepita in Italia con il d.lgs. n. 216/2003 e successive modifiche. Sulla base di tale direttiva, infatti, sono vietate le discriminazioni fondate sul credo religioso nei rapporti di lavoro, incluso l'accesso all'impiego, con l'unica eccezione nei casi in cui una caratteristica religiosa costituisca un requisito essenziale o determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima ed il requisito proporzionato. A tale riguardo, i legali della ricorrente sostengono che debba essere escluso che nel caso in questione un copricapo religiosamente neutro o l'assenza di un copricapo possa essere considerato requisito essenziale della prestazione lavorativa, così come la dichiarata finalità di non 'turbare' la clientela, asseritamente poco flessibile nei riguardi del velo islamico, non appare né legittima, né tantomeno proporzionata, anche in relazione alle funzioni lavorative richieste.

Di conseguenza, i legali della ricorrente hanno richiesto al giudice di accertare la natura discriminatoria della condotta della società e di condannarla alla rimozione degli effetti della discriminazione, obbligandola a formulare analoga proposta di lavoro alla ricorrente, escludendo ogni riferimento al velo, procedendo al risarcimento del danno patrimoniale, di importo pari all'ammontare del compenso che la ricorrente avrebbe guadagnato se non fosse intervenuto il rifiuto discriminatorio, e del danno non patrimoniale da discriminazione ovvero da lesione di un diritto fondamentale all'uguaglianza di trattamento e all'esercizio della libertà religiosa. Ugualmente, i legali della ricorrente hanno richiesto che l'eventuale decisione del giudice di accoglimento del ricorso venga pubblicata su un quotidiano nazionale a spese della parte convenuta.

### **Firenze**

- **Concorsi pubblici.** In data 20 marzo è stato depositato un ricorso antidiscriminazione nei confronti della Regione Toscana per aver indetto un concorso pubblico per l'ammissione di n. 10 partecipanti al corso di formazione superiore in "Programmazione e valutazione" escludendo i cittadini extracomunitari dalla possibilità di parteciparvi.

- **Albi e registri professionali.** In data 27 marzo l'Antenna ha scritto una lettera al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Viareggio Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale per conto di un cittadino extracomunitario che si è visto rifiutare l'iscrizione nel "Registro dei Sommozzatori in servizio locale", presso la Capitaneria di Porto di Viareggio, sebbene in possesso dell'attestato di qualifica professionale "Operatore Tecnico Subacqueo". In particolare, l'Ufficio aveva comunicato la presenza di motivi ostativi perché, ai fini dell'iscrizione, è previsto il possesso della *cittadinanza italiana dall'art. 3 – punto 2) del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 – Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale*". Nella lettera è stato rilevato che il Decreto Ministeriale del 31 marzo 1981 n. 455200 ha sostituito l'art. 3 punto 2 del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979, prevedendo la possibilità di iscrizione al registro anche da parte dei cittadini comunitari, con ciò escludendo che chi ricoprirà la posizione lavorativa in questione sia titolare di potestà pubbliche o eserciti funzioni di interesse nazionale e, pertanto, è stato chiesto alla Capitaneria di Porto di Viareggio di iscrivere l'interessato nel registro di cui sopra.

- **Impiego nel settore pubblico.** Il Gabinetto G.P. Vieusseux, in data 26 marzo aveva indetto una selezione pubblica “per la copertura di un posto a tempo determinato di Tecnico di Laboratorio Fotografico – Categoria C, Posiz. Econ. C1, CCNL Regioni AA.LL.” riservando la partecipazione ai soli cittadini italiani e comunitari escludendo i lavoratori extracomunitari. A seguito della missiva, nella quale si lamentava la discriminazione nei confronti dei cittadini di Stati terzi non membri UE, l’Ente ha rettificato il bando prevedendo che alla selezione possono partecipare anche i cittadini extracomunitari.

- **Impiego nel settore pubblico – Enti locali.** In data 4 aprile l’Antenna ha scritto al Comune di Firenze in merito ad un bando indetto per l’assunzione di insegnanti per la scuola d’infanzia in quanto venivano esclusi i cittadini extracomunitari dalla possibilità di parteciparvi. Il Comune di Firenze, pur paventando il rischio di dover ritardare oltremodo l’assunzione del personale modificando il bando, ha comunicato l’intenzione di voler rivedere il Regolamento comunale sull’accesso ai pubblici impieghi che attualmente prevede il possesso della cittadinanza italiana e comunitaria quale requisito di accesso, e ha chiesto all’Antenna di intraprendere un “percorso di reciproco interesse a garanzia dei diritti di tutti i lavoratori e di una uniformità dei servizi erogati alla cittadinanza”.

- **Iscrizione dei minori sul permesso di soggiorno .** L’Antenna ha nuovamente scritto alla Questura di Firenze, perché, come emerso dal sito della Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati (PAeSI) della Regione Toscana, questa continuerebbe a prevedere differenti trattamenti per l’inserimento nella carta di soggiorno dei figli minori di 14 anni a seconda del fatto che il minore sia nato in Italia o all’estero. In particolare, per quanto riguarda i primi, l’inserimento avverrebbe tramite la presentazione del solo atto di nascita contenente le generalità complete di entrambi i genitori rilasciato dal Comune, mentre, per quanto attiene i minori nati all’estero, sarebbe altresì richiesta l’attestazione: *i)* del reddito disponibile e *ii)* d’idoneità dell'alloggio. L’Antenna era intervenuta già lo scorso anno per la medesima problematica, ma la Questura con missiva del 3 gennaio 2013 aveva smentito che venisse operata una differenziazione tra la condizione di minore nato in Italia o nello Stato estero.

- **Agevolazioni all’ingresso dei minori ai musei.** L’Antenna aveva segnalato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali i profili discriminatori contenuti nel DM 20/4/2006 n. 239 nella parte in cui, all’art. 1 comma 3, stabilisce che “È consentito l’ingresso gratuito ... e) ai cittadini dell’Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età”. In data 12 marzo, il Ministero ha riferito all’Antenna che, nel quadro di un auspicata riforma del quadro normativo, proporrà tutte le azioni volte a risolvere i problemi segnalati.

- **Borse di studio.** L’Antenna ha scritto all’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi – Firenze, rilevando una condotta discriminatoria per aver indetto un concorso per l’assegnazione di una Borsa di studio per lo svolgimento del progetto di ricerca “Bando Ricerca Finalizzata 2010 su: Relevance of the CD4+ T lymphocytes and synoviocytes cross-talk in the pathogenesis of human rheumatoid arthritis and juvenile idiopathic arthritis diseases” riservando la partecipazione ai soli cittadini italiani e comunitari escludendo i cittadini extracomunitari.

## **Roma**

- **Concorsi pubblici.** L’Antenna ha scritto al Comune di Formello invitandolo a modificare il bando di concorso indetto per il reclutamento di un istruttore. Il Comune di Formello ha risposto dicendo di non essere intenzionato a modificare il bando. L’Antenna nelle prossime settimane intende ricorrere in giudizio contro quest’Amministrazione;

- **Asili nido e minori stranieri in condizione irregolare.** L’Antenna ha scritto al Comune di Roma - Roma Capitale - al fine di chiedere chiarimenti in ordine ad una possibile disparità di trattamento in merito alla possibilità dei figli di stranieri non regolarmente presenti sul territorio di frequentare gli asili nido comunali. La disparità deriverebbe dal fatto che il modulo per l’iscrizione all’asilo nido prevede, quale requisito obbligatorio per l’iscrizione, l’indicazione del codice fiscale, documento di cui gli stranieri non regolarmente presenti sul territorio non sono in possesso.

\*\*\*

## **NORMATIVA ITALIANA**

### **1. Decreto del Ministro del Lavoro aggiorna l’elenco delle associazioni legittimate ad agire nelle cause giudiziarie contro le discriminazioni etnico-razziali**

*Più di 550 associazioni iscritte nel registro.*

*Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 marzo 2013, è leggibile in:*  
[http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/decreto\\_min\\_lavoro\\_13032013.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/decreto_min_lavoro_13032013.pdf)

*L'elenco completo delle associazioni legittimate ad agire in giudizio nei procedimenti civili contro la discriminazione etnico-razziale è leggibile in :*  
[http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/elenco\\_associazioni\\_legittimate\\_agire.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/elenco_associazioni_legittimate_agire.pdf)

*Il modulo di domanda di iscrizione al registro UNAR delle associazioni impegnate nella lotta alle discriminazioni etnico-razziali è scaricabile al link:*  
[http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/modulo\\_domanda\\_iscrizione\\_registro\\_unar.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/modulo_domanda_iscrizione_registro_unar.pdf)

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con delega alle Pari Opportunità, del 13 marzo scorso, ha aggiornato l'elenco delle associazioni legittimate ad agire in giudizio nelle cause civili contro forme di discriminazioni etnico-razziali, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 c. 1 e c. 3 del d.lgs n. 215/2003 di recepimento della direttiva n. 2000/43/CE.

Tali previsioni normative attribuiscono infatti alle associazioni e agli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto ministeriale la legittimazione ad agire in nome o per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, e la legittimazione diretta nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione.

L'elenco delle associazioni ed enti legittimati ad agire in giudizio è stato dapprima pubblicato con decreto interministeriale 16.12.2005, e successivamente aggiornato con il D.P.C.M., Dipartimento Pari Opportunità, 09 aprile 2010 (G.U. n. 180 dd. 04.08.2010), con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 12 ottobre 2011 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 256 del 3 novembre 2011) ed ora con il Decreto del Ministro del Lavoro 13 marzo 2013. Tale elenco include sia le associazioni ed enti già inclusi nel registro delle associazioni che si occupano dell'integrazione dei migranti, previsto dall'art. 49 T.U., sia le associazioni ed enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e sono iscritti nell'apposito elenco tenuto dall'UNAR previsto dal decreto di recepimento della direttiva n. 2000/43.

Sulla base del nuovo elenco aggiornato, sono più di 550 le associazioni legittimate ad agire nelle cause antidiscriminazione per motivi etnico-razziali, tra cui l'ASGI.

L'art. 5 d.lgs. n. 216/2003, di recepimento della direttiva 2000/78 ("Occupazione"), così come modificato dal D.L. n. 59/2008, ha invece attribuito alle organizzazioni sindacali e alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, la legittimazione ad agire in nome o per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, ma anche un potere di legittimazione diretta nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione fondata sul credo religioso o le convinzioni personali, la disabilità, l'orientamento sessuale, l'età.

\*\*\*

## **GIURISPRUDENZA ITALIANA**

### ***DIRITTI SOCIALI***

#### **1. Corte Costituzionale: Illegittimo subordinare prestazioni di disabilità al requisito del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti**

***La sentenza n. 40/2013 ribadisce il consolidato orientamento della Corte che l'INPS continua ad ignorare.***

***La sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2013, depositata il 15 marzo 2013, è leggibile in:***  
***[http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/corte\\_cost\\_sent\\_40\\_2013.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_cost_sent_40_2013.pdf)***

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40 depositata il 15 marzo 2013, ha ribadito il giudizio di illegittimità costituzionale dell'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000 nella parte in cui subordina per i cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell'Unione europea l'accesso a prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi ai sensi della legislazione vigente, tra cui le prestazioni connesse alla disabilità, al requisito del possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.

Il giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale era stato promosso con due ordinanze, rispettivamente del Tribunale di Urbino dd. 31 maggio 2011 e del Tribunale di Cuneo dd. 27 settembre 2011 a seguito di ricorsi presentati da cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia avverso il diniego opposto dall'INPS al riconoscimento rispettivamente dell'indennità di accompagnamento per il figlio minore e dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile per il secondo richiedente.

Nel ritenere fondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalle ordinanze di remissione, la Corte Costituzionale ricorda il suo già consolidato orientamento in merito all'illegittimità costituzionale del requisito di lungosoggiorno previsto dall'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000, norma con la quale è stata introdotta una condizione fortemente "restrittiva" anche rispetto "alla generale previsione dettata in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in favore dei cittadini extracomunitari dall'art. 41 del decreto legislativo n. 286 del 1998".

Facendo richiamo alle precedenti sentenze n. 324/2006 e 11/2009, la Corte ricorda come già allora venne rilevato come fosse manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione di prestazioni assistenziali che presuppongono uno stato di invalidità e disabilità, al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio dello Stato che richiede, per il suo rilascio, tra l'altro, la titolarità di un determinato reddito.

Con le successive sentenze n. 187/2010 e n. 329/2011, la Corte Costituzionale ha rilevato che le prestazioni assistenziali richiamate dalla norma del 2000 sono destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguarda di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, per cui, richiamandosi a valori di rilievo costituzionale e a diritti fondamentali, quali quello alla salute, non si ammettono distinzioni fondate sulla cittadinanza che risulterebbero incompatibili con il divieto di discriminazioni di cui all'art. 14 della CEDU.

Ragion per cui la Consulta ha dichiarato nuovamente l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) "nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili)".

Come evidenzia la stessa sentenza, non è la prima volta che la Consulta si pronuncia sul tema, bensì è l'ottava volta in cui la disposizione della legge finanziaria del 2000 viene dichiarata incostituzionale. Ciononostante, l'INPS continua ad applicare la disposizione nella prassi, continuando a richiedere il possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti quale condizione per l'accesso alle prestazioni di invalidità e a rigettare le domande presentate da cittadini stranieri disabili regolarmente soggiornanti, ma non in possesso dello status di lungo soggiornanti, salvo accoglierle eventualmente successivamente alla presentazione di un ricorso amministrativo che faccia riferimento alle pronunce della corte costituzionale,

come riconosciuto ufficialmente di recente in un incontro con le associazioni e i sindacati dal direttore della sede provinciale INPS di Bergamo ( ma prassi analoghe sembrano trovare conferma anche in altre sedi provinciali). Il motivo appare molto semplice: un cinico calcolo in base al quale per l'INPS conviene più perdere sporadici ricorsi in sede amministrativa o anche giudiziaria, che liquidare tutti gli aventi diritto, anche perchè spesso gli stranieri invalidi non sono a conoscenza della possibilità di fare ricorso o sono assistiti da patronati non sufficientemente informati sulla giurisprudenza costituzionale o di merito e lasciano quindi trascorrere inutilmente i termini per i ricorsi. Gli avvocati dell'ASGI stanno assistendo diversi disabili stranieri in diverse parti d'Italia in contenzioni giudiziari anche allo scopo di ottenere rimedi collettivi alla discriminazione praticata dall'INPS, quali ad es. l'ordine del giudice di costringere l'INPS a modificare le informazioni diffuse attraverso il proprio sito web e naturalmente la prassi dell'Istituto di previdenza di negare l'accesso alle prestazioni agli stranieri disabili regolarmente soggiornanti ma privi del permesso CE per lungo soggiornanti.

## **2. Il Governo impugna dinanzi alla Corte Costituzionale la legge regionale umbra sull'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica**

*Il requisito dell'anzianità di residenza nel territorio regionale ritenuto incompatibile con il principio di parità di trattamento e libera circolazione dei cittadini UE.*

*Il testo del ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale dd. 07.12.2012 è leggibile in:*

[http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/pdcm\\_ricorso\\_07122012.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/pdcm_ricorso_07122012.pdf)

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delibera dd. 7 dicembre scorso, ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale gli artt. 24 e 34 della legge regionale n. 15 del 5 ottobre 2012, recante: "Ulteriori modificazioni ed integrazione della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)" (B.U.R. del 10 ottobre 2012 n. 44). Tali norme prevedono quali requisiti generali dei beneficiari dei contributi e, in particolare, quali requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) pubblica, la residenza o l'attività lavorativa nella regione per un periodo di cinque anni.

Secondo il Governo, il legislatore regionale umbro, nel prevedere tale requisito di anzianità di residenza, ha introdotto una forma di discriminazione indiretta a danno innanzitutto dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, con questo determinando un ostacolo illegittimo al principio della libera circolazione. Ugualmente, nell'esentare da detto requisito i cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia entro un anno dalla presentazione dell'istanza, la legislazione regionale umbra avrebbe introdotto una discriminazione diretta non solo a danno dei cittadini di altri Stati membri dell'UE, ma anche dei cittadini di Paesi terzi residenti in Umbria e titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, che sono ugualmente protetti dal principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali nell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica per effetto dell'art. 11 della direttiva 109/2003/CE. Ugualmente, il legislatore regionale umbro avrebbe esondato dai limiti delle proprie prerogative in quanto non avrebbe considerato la normativa nazionale in materia di immigrazione, che fissa un principio di parità di trattamento in materia di accessi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche a favore dei cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE titolari di un permesso di soggiorno della durata almeno biennale e che esercitano un'attività lavorativa (art. 40 c. 6 d.lgs. n. 286/98). Il ricorso del Governo sottolinea inoltre la contraddittorietà della normativa regionale rispetto ai principi di eguaglianza e ragionevolezza richiamati dalla giurisprudenza costituzionale anche con riferimento al diritto sociale all'abitazione (sentenze n. 40/2011 e 61/2011).



## ***DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO PER MOTIVI DI ORIENTAMENTO SESSUALE***

**1. Tribunale di Reggio Emilia: Ha diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari il transessuale straniero coniugato con cittadina italiana, quando il matrimonio è ancora legalmente valido per mancanza di rettifica anagrafica del sesso e vi è effettiva convivenza.**

*Non si può escludere il legame affettivo tra i coniugi solo perché l'interessato ha in atto o compiuto un percorso di mutamento di sesso verso il genere dell'altro coniuge.*

[Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 09 febbraio 2013 \(proc. n. 8354/2012 r.g.\) \(320.19 KB\)](#)

Il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza dd. 9 febbraio 2013 (procedimento n. 8354/2012 r.g.), ha accolto il ricorso di un cittadino brasiliano transessuale, che assume sembianze femminili, ma risulta ancora anagraficamente registrato come appartenente al genere maschile, coniugato con cittadina italiana, avverso il diniego al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari pronunciato dalla Questura di Reggio Emilia e fondato sull'asserita incompatibilità tra identità di genere del marito ed il requisito della convivenza more uxorio intesa come effettiva comunità di vita materiale e spirituale tra i coniugi, sulla base dell'art. 30 comma 1-bis del d.lgs. n. 286/98.

Il giudice del Tribunale di Reggio Emilia innanzitutto rileva che il ricorrente risulta legalmente coniugato con la cittadina italiana e che i coniugi sono tuttora di diverso sesso anagrafico, posto che il ricorrente, pure assumendo di fatto le sembianze dell'altro genere, non ha mai richiesto la rettificazione anagrafica del sesso a norma della legge n. 164 dd. 14.04.1982. Il giudice ricorda che soltanto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, può essere causa di divorzio ex lettera "g" dell'art. 3, II comma L. 1 dicembre 1979. Risultano ancora controverse le questioni se la rettificazione anagrafica del sesso a seguito di intervento chirurgico necessita di domanda delle parti, così come l'ipotesi di divorzio d'"ufficio" potrebbe presentare profili di incompatibilità con i principi costituzionali per eccessiva e sproporzionata intrusione nella sfera della vita familiare.

La questione fondamentale che viene in risalto nel caso in questione- rileva il giudice- è però l'infondatezza dell'assunto operato dalla Questura di Reggio Emilia dell'incompatibilità in radice tra l'identità di genere del marito e il requisito della convivenza more uxorio come comunità di vita anche spirituale ed affettiva, per cui necessariamente, -secondo la questura - anche in presenza di un matrimonio tra i due coniugi legalmente valido, esso dovrebbe essere assimilato ad un 'matrimonio di comodo', volto allo scopo esclusivo di permettere al cittadino straniero di soggiornare nel territorio dello Stato. In sostanza, il ragionamento della Questura è che il ricorrente transessuale, assumendo un 'identità di genere femminile, necessariamente dovesse avere un orientamento sessuale diretto nei confronti delle persone appartenente al genere opposto e non al genere col quale si identifica e dunque il suo matrimonio con la cittadina italiana, anche se legalmente valido, sarebbe fittizio e 'di comodo'.

Al riguardo, il giudice rileva come la questione dell'identità di genere deve essere distinta dalla questione dell'orientamento sessuale per cui anche la letteratura evidenzia la non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto mantengono orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto (quindi ad es. il transessuale "da maschio a femmina" che ha un orientamento sessuale diretto nei confronti del genere femminile). Del resto accanto alla letteratura scientifica, il giudice evidenzia una crescente casistica giurisprudenziale a livello europeo, internazionale e anche interno. Viene citata la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo dd. 12 novembre 2012 sul caso H c. Finlandia, ove veniva sottoposta al vaglio della Corte la normativa finlandese che impone la trasformazione del matrimonio in una *civil partnership* quale effetto ex lege della rettificazione anagrafica del sesso, essendo il matrimonio istituito riservato dalla legislazione finlandese a coniugi di sesso diverso. La causa aveva trovato origine dall'opposizione dei ricorrenti allo scioglimento del matrimonio. Sebbene la Corte di Strasburgo alla fine abbia ritenuto che la scelta del legislatore finlandese rientri nel margine di apprezzamento del Paese membro, e che dunque non vi era violazione degli artt. 8 e 14 della CEDU, anche perché la *civil partnership*

finlandese assicura diritti pressoché identici a quelli del matrimonio e i diritti dei figli non vengono intaccati, la Corte ha comunque ribadito il proprio orientamento ormai consolidato per cui le relazioni tra persone dello stesso sesso conviventi rientrano nella nozione di “vita familiare” protetta dall’art. 8 CEDU. Ugualmente, della materia si è occupata la Corte Costituzionale tedesca, con la sentenza 27 maggio 2008, che ha affermato l’illegittimità della normativa che imponeva lo scioglimento del matrimonio prima della rettificazione di sesso. Nel corso di quel procedimento, era intervenuta dinanzi alla Corte la Società tedesca di ricerca sulla sessualità, rilevando come “vi è un ampio ventaglio di orientamenti sessuali tra gli assai eterogenei gruppi di transessuali da Uomo a Donna” ed in certi casi il conflitto interiore tra salute psichica e benessere della famiglia che sorge in queste persone già unite in rapporti matrimoniali talvolta finisce per “approfondire ancora di più il legame tra i coniugi” . Ugualmente, la Corte costituzionale austriaca ha dichiarato l’incostituzionalità della norma che imponeva lo scioglimento del matrimonio a seguito del mutamento di sesso di uno dei due coniugi (Corte Cost. austriaca, 8 giugno 2006). Casi analoghi si sono posti nella giurisprudenza svedese e francese e di recente anche in quella italiana. Su un caso analogo a quello di Reggio Emilia, è intervenuto di recente il Tribunale di Rimini, con ordinanza 13 aprile 2012, nella quale è stato ritenuto illegittimo il diniego della questura di rilasciare la carta di soggiorno ad un cittadino brasiliano regolarmente coniugato con una cittadina italiana, nonostante il percorso di mutamento del sesso avviato dal primo, non risultando alcuna rettificazione anagrafica di sesso. Per un caso di giurisprudenza giunto in Cassazione, il giudice cita anche Cassazione, 1 sez. civile, sentenza 14 aprile 12005- 18 giugno 2005.

Avendo in considerazione che già nel corso di due precedenti procedimenti giudiziari avviati a fronte di ricorsi avverso un precedente diniego al rilascio del permesso di soggiorno, e all’espulsione commutata dalla questura, era emersa la sussistenza del requisito dell’effettiva convivenza tra i due coniugi, conducendo i medesimi vita in comune ed avendo un rapporto affettivo evidente ed intenso e non certamente simulato, il giudice di Reggio Emilia ha dunque ritenuto che ogni ulteriore accertamento in proposito costituirebbe un’indebita e sproporzionata intrusione nella sfera personale e familiare dei coniugi e che il diniego al permesso di soggiorno notificato dalla questura appare dunque illegittimo in quanto fondato su un’assunzione infondata di incompatibilità tra identità di genere e convenienza more uxorio che non tiene conto della pluralità di scelte di orientamento sessuale anche all’interno della popolazione transessuale.

Il giudice di Reggio Emilia ha dunque ordinato alla questura il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari a favore del ricorrente.

\*\*\*

## **GIURISPRUDENZA EUROPEA**

### **CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA**

#### *Parità di trattamento e libertà di circolazione*

**1. Corte di Giustizia europea: ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia vanno considerati anche i contributi dei lavoratori comunitari che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione per lavoro**

*Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-282/11*

Il diritto dell'Unione non tollera la normativa spagnola in materia di modalità di calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto non tiene adeguatamente conto della circostanza del lavoro svolto anche in uno Stato membro diverso dalla Spagna .

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 15/13**

Lussemburgo, 21 febbraio 2013

La normativa spagnola concede il diritto di godere di una pensione di vecchiaia di tipo contributivo a condizione, segnatamente, di avere maturato un periodo minimo contributivo di quindici anni. L'«importo di base» di tale prestazione si calcola sommando le basi contributive del lavoratore durante i quindici anni immediatamente precedenti l'ultimo contributo versato in Spagna e dividendo questo importo per 210. Il divisore 210 corrisponderebbe al totale dei dodici contributi ordinari e dei due straordinari annui versati per un periodo di quindici anni.

La sig.ra Salgado González ha versato contributi in Spagna al regime speciale dei lavoratori autonomi dal 1° febbraio 1989 al 31 marzo 1999 e, in Portogallo, dal 1° marzo 2000 al 31 dicembre 2005. Essa ha chiesto di godere di una pensione di vecchiaia in Spagna, che le è stata concessa dall'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS, ente previdenziale nazionale) con effetti dal 1° gennaio 2006 per un importo di base pari a EUR 336,86 mensili.

Per verificare se avesse versato contributi per il periodo minimo di quindici anni, l'INSS ha tenuto conto, conformemente al diritto dell'Unione, sia dei periodi maturati in Spagna sia di quelli maturati in Portogallo. Tuttavia, per calcolare l'importo di base, l'INSS ha cumulato le basi contributive spagnole dal 1° aprile 1984 al 31 marzo 1999 – ossia i quindici anni precedenti il versamento dell'ultimo contributo versato dalla sig.ra Salgado González in Spagna – e le ha divise per 210. Poiché aveva iniziato a versare contributi alla previdenza spagnola solo il 1° febbraio 1989, i contributi tra il 1° aprile 1984 e il 31 gennaio 1989 sono stati contabilizzati come pari a zero.

Ritenendo che occorresse inserire nel calcolo della sua prestazione di vecchiaia anche i contributi versati in Portogallo, la sig.ra Salgado González ha chiesto che tale importo fosse rivisto e stabilito pari a EUR 864,14 mensili. Avendo l'INSS respinto la sua domanda, la sig.ra Salgado González ha adito il Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte suprema della Regione autonoma di Galizia, Spagna).

Detto giudice dichiara di non aver nessun dubbio sull'impossibilità di includere i contributi versati in Portogallo nel calcolo della pensione di vecchiaia a carico della Spagna, ma chiede alla Corte di giustizia se la normativa spagnola, la quale non consente di adeguare né la durata del periodo contributivo, né il divisore utilizzati per tener conto del fatto che il lavoratore ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione, sia conforme al diritto dell'Unione.

In effetti, detto giudice ritiene che la normativa spagnola instauri una disparità di trattamento tra lavoratori sedentari e lavoratori emigranti. Da un lato, a fronte di un onere contributivo equivalente, il lavoratore emigrante comunitario otterrebbe un importo di base più esiguo del lavoratore sedentario che abbia versato contributi solo in Spagna. Dall'altro, più un lavoratore versa contributi in uno Stato membro diverso dalla Spagna, meno dispone di tempo nel corso della sua carriera lavorativa per poter versare i suoi contributi spagnoli – i soli a poter essere presi in considerazione per il calcolo della pensione.

In via preliminare, la Corte ricorda che il diritto dell'Unione non organizza un regime comune di previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti e ha come solo obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra essi. Pertanto, gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i propri sistemi di previdenza sociale. Ciò nondimeno, nell'esercizio di tale competenza gli Stati membri devono rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, la libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri. Di conseguenza, i lavoratori emigranti non devono subire una riduzione dell'importo delle prestazioni previdenziali per il fatto di avere esercitato il loro diritto alla libera circolazione.

La Corte ricorda poi che, quando la normativa di uno Stato membro prevede che il calcolo delle prestazioni si fondi su una base contributiva media – come è il caso della Spagna – il diritto dell'Unione prevede che il

calcolo della base contributiva media si base sull'importo dei soli contributi effettivamente versati. Tuttavia, al fine di calcolare l'importo di base della prestazione della sig.ra Salgado González, risulta che l'INSS ha tenuto conto non solo dei contributi effettivamente versati in Spagna, ma anche di periodi contributivi fittizi compresi tra il 1° aprile 1984 e il 31 gennaio 1989, al fine di completare i quindici anni precedenti il suo ultimo versamento al regime previdenziale spagnolo. Poiché questi periodi dovevano necessariamente essere contabilizzati come pari a zero, la loro considerazione ha portato al risultato di ridurre la base contributiva media. Orbene, è giocoforza constatare che siffatta riduzione non si sarebbe verificata qualora la sig.ra Salgado González avesse versato contributi unicamente in Spagna, senza esercitare il suo diritto alla libera circolazione; un risultato del genere è contrario al diritto dell'Unione. La Corte aggiunge che il risultato potrebbe essere diverso qualora la normativa spagnola prevedesse sistemi per adeguare il calcolo dell'importo di base della pensione di vecchiaia tenendo conto dell'esercizio, da parte del lavoratore, del suo diritto alla libera circolazione. Nel caso di specie, il divisore potrebbe essere modificato per riflettere il numero di versamenti contributivi ordinari e straordinari realmente effettuati dall'assicurato. Di conseguenza, la Corte risponde che il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale in forza della quale l'importo di base della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o meno, è sempre calcolato a partire dalle basi contributive dal medesimo versate per un periodo di riferimento fisso che precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene applicato un divisore fisso, senza che né la durata di tale periodo né detto divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione.

**2. Corte di Giustizia europea: lo studente di altro Paese membro dell'Unione europea che esercita attività di lavoro subordinato reali ed effettive consegue la qualifica di "lavoratore" ai sensi del diritto UE e non possono dunque essergli negati gli aiuti di mantenimento agli studi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini nazionali.**

*Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza dd. 21.02.2013, causa C-46/12, LN c. Danimarca.*

*Gli articoli 7, paragrafo 1, lettera c), e 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, devono essere interpretati nel senso che a un cittadino dell'Unione che segua degli studi in uno Stato membro ospitante e vi svolga in parallelo un'attività subordinata reale ed effettiva, tale da conferirgli la qualità di «lavoratore» a norma dell'articolo 45 TFUE, non possono essere negati aiuti di mantenimento agli studi concessi ai cittadini di tale Stato membro.*

*Divieto di discriminazioni fondate sulla disabilità*

**1. Corte di Giustizia europea: Importante sentenza interpretativa del divieto di discriminazioni nei confronti delle persone disabili nel settore dell'occupazione (direttiva 2000/78).**

*Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza nelle cause riunite C- 335 e C- 337/11, Ring e Skouboe Werge, 11 aprile 2013.*

*Una malattia curabile o cronica che comporti una limitazione fisica, mentale o psichica può essere assimilata ad una 'disabilità', ai sensi della direttiva 2000/78. La direttiva 2000/78 deve essere interpretata alla luce della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Unione europea. Un datore di lavoro non può licenziare un lavoratore per soprappiù limite del numero massimo di assenze per malattia in un determinato periodo di tempo, nel caso in cui tali assenze siano stata la conseguenza*

*dell'omessa adozione da parte dello stesso datore di lavoro, delle misure di adattamento adeguate e ragionevoli, per consentire al lavoratore disabile di lavorare. La riduzione dell'orario di lavoro può essere considerata come una misura di adattamento che il datore di lavoro deve adottare per consentire ad una persona disabile di lavorare.*

*La sentenza della CGUE è particolarmente importante anche per il nostro Paese per il fatto che il legislatore italiano, nel trasporre la Direttiva n 2000/78 con il d.lgs. n. 216/2003 e successive modifiche, ha ommesso di prevedere norme che applichino integralmente e con portata generale tanto il concetto di 'disabilità' secondo l'autonoma nozione del diritto UE, quanto il principio delle soluzioni ragionevoli (reasonable accommodation) per i disabili di cui all'art. 5 della direttiva. Ne consegue che in Italia, allo stato attuale la protezione dei disabili nel settore lavorativo non ha portata generale secondo la nozione comunitaria di disabilità prevista dal diritto comunitario, bensì concerne solo quelli che ottengono lo specifico riconoscimento previsto dalla legge interna n. 68/99 con riferimento alla quote di capacità lavorativa residua inferiore al 55% o al 70% per i disabili da infortunio sul lavoro. Ugualmente l'obbligo di ragionevole adattamento delle posizioni lavorative alla condizioni dei lavoratori disabili non ha portata generale, così come richiesto dalla direttiva 2000/78, bensì riguarda solo taluni datori di lavoro e non concerne tutti gli aspetti della relazione di impiego, incluso quello dell'accesso all'impiego, ovvero della selezione e del reclutamento del personale.*

*Per tali ragioni, la Commissione europea ha avviato nei confronti della Repubblica Italiana un procedimento di infrazione del diritto UE di fronte alla Corte di Giustizia europea (Caso C- 312/11 dd. 20 giugno 2011, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dd. 30.07.2011 C-226/19.*

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 42/13**

Lussemburgo, 11 aprile 2013

Sentenza nelle cause riunite C-335/11 e C-337/11

Ring e Skouboe Werge

**Una malattia curabile o incurabile che comporti una limitazione fisica, mentale o psichica può essere assimilata a un handicap**

*La riduzione dell'orario di lavoro può essere considerata come una misura di adattamento che il datore di lavoro deve adottare per consentire a una persona disabile di lavorare*

La direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro stabilisce un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sull'handicap.

Tale direttiva è stata trasposta dalla normativa danese relativa al principio di non discriminazione nel mercato del lavoro. Inoltre, il diritto del lavoro danese prevede che il datore di lavoro possa porre fine al contratto di lavoro con un «preavviso ridotto» di un mese qualora il lavoratore sia stato assente per malattia, con mantenimento della retribuzione, per 120 giorni nel corso degli ultimi dodici mesi.

Nella specie, l'HK Danmark, un sindacato di lavoratori danese, ha introdotto due domande di risarcimento danni in nome delle sig.re Ring e Skouboe Werge, in ragione del loro licenziamento con preavviso ridotto. L'HK Danmark sostiene che, essendo le due lavoratrici affette da un handicap, i rispettivi datori di lavoro erano tenuti a proporre loro una riduzione dell'orario di lavoro. Detto sindacato afferma altresì che la disposizione nazionale relativa al preavviso ridotto non può trovare applicazione nei confronti di tali due lavoratrici, in quanto le loro assenze per malattia sono conseguenti al loro handicap.

Il Sø- og Handelsretten (Corte marittima e commerciale, Danimarca), investita di queste due cause, chiede alla Corte di giustizia di precisare la nozione di handicap. Si tratta parimenti di chiarire se la riduzione dell'orario di lavoro possa essere considerata quale misura di adattamento ragionevole e se la legge danese relativa al preavviso ridotto di licenziamento sia in contrasto con il diritto dell'Unione.

Dato che l'handicap non è stato definito dalla direttiva, la Corte ne ha dato una definizione nella sentenza Chacón Navas, affermando che tale nozione si distingue dalla malattia e va intesa come una limitazione a lungo termine che deriva, in particolare, da menomazioni fisiche, mentali o psichiche e che ostacola la partecipazione della persona interessata alla vita professionale.

A seguito di tale sentenza, l'Unione ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti delle persone con disabilità. Ne consegue che la direttiva deve essere oggetto, per quanto possibile, di un'interpretazione conforme alla menzionata convenzione.

Con la sentenza emessa in data odierna, la Corte precise anzitutto che la nozione di «handicap» va interpretata nel senso che include uno stato patologico causato da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile ove tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona di cui trattasi alla vita professionale su un piano di parità con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata. La Corte rileva che, contrariamente a quanto dedotto dai datori di lavoro nelle due cause in oggetto, la nozione di «handicap» non implica necessariamente l'esclusione totale dal lavoro o dalla vita professionale. Inoltre, l'accertamento dell'esistenza di un handicap non dipende dalla natura delle misure di adattamento che deve adottare il datore di lavoro, come l'utilizzazione di attrezzature speciali. Spetta al giudice nazionale valutare se, nella specie, le lavoratrici erano disabili.

La Corte ricorda quindi che la direttiva impone al datore di lavoro l'adozione di misure di adattamento adeguate e ragionevoli, in particolare, per consentire a una persona disabile di accedere a un impiego, di svolgerlo o di avere una promozione. La Corte rileva che la riduzione dell'orario di lavoro, anche qualora non ricadesse nel concetto di «ritmi di lavoro», espressamente richiamato dalla direttiva, può essere considerata una misura di adattamento adeguata, ove tale riduzione consenta al lavoratore di poter continuare a svolgere il suo lavoro.

Spetta tuttavia al giudice nazionale valutare se, nella specie, la riduzione dell'orario di lavoro quale misura di adattamento rappresenti un onere sproporzionato per i datori di lavoro.

La Corte rileva parimenti che la direttiva non ammette una disposizione nazionale che prevede che un datore di lavoro possa porre fine al contratto di lavoro con un preavviso ridotto qualora il lavoratore disabile sia stato assente per malattia, con mantenimento della retribuzione, per 120 giorni nel corso degli ultimi dodici mesi, nel caso in cui tali assenze siano la conseguenza dell'omessa adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di adattamento adeguate e ragionevoli, per consentire alla persona disabile di lavorare.

Infine, la Corte si pronuncia sulla questione se la disposizione nazionale relativa al preavviso ridotto possa comportare una discriminazione nei confronti delle persone disabili. Sussiste discriminazione diretta quando, a causa dell'handicap, una persona è trattata meno favorevolmente di un'altra in una situazione analoga. Una discriminazione indiretta va riconosciuta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere le persone disabili in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che vi possa essere una giustificazione.

La Corte rileva che la disposizione nazionale si applica in modo identico alle persone disabili ed alle persone non disabili che siano state assenti per malattia per oltre 120 giorni. Non può pertanto ritenersi che tale disposizione instauri una disparità di trattamento basata direttamente sull'handicap. Ma la Corte osserva che un lavoratore disabile è maggiormente esposto al rischio di subire l'applicazione del periodo di preavviso ridotto rispetto ad un lavoratore non disabile, poiché è esposto al rischio ulteriore di una malattia collegata al suo handicap. Risulta pertanto che tale disposizione è idonea a svantaggiare i lavoratori disabili e, dunque, a comportare una disparità di trattamento indirettamente basata sull'handicap.

La Corte risponde alla questione dichiarando che la direttiva non ammette una siffatta disposizione nazionale, salvo nel caso in cui essa, da un lato, persegua un obiettivo legittimo e, dall'altro, non vada al di là di quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare. Al riguardo, in considerazione del margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri in materia di politica sociale e del lavoro, spetta al giudice nazionale verificare se il legislatore danese, perseguendo le legittime finalità della promozione dell'assunzione delle persone malate, da un lato, e di un ragionevole equilibrio tra gli opposti interessi del lavoratore e del datore di lavoro per quanto riguarda le assenze per malattia, dall'altro, abbia omesso di tener conto degli elementi pertinenti che riguardano, in particolare, i lavoratori disabili.

## CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

### Discriminazioni per motivi di orientamento sessuale- Adozione

#### **1. CEDU, sentenza dd. 19 febbraio 2013 (causa n. 19010/07), X e altri c. Austria.**

*Il divieto di adozione per co-genitorialità per le coppie gay è discriminatorio in Austria, in confronto con la situazione prevista per le coppie eterosessuali non sposate. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha così deciso a maggioranza, ritenendo sussistere una violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti umani. Questo a causa della disparità di trattamento subita dalle ricorrenti, una coppia lesbica, ove era stato impedito ad un componente della medesima di adottare il bambino della partner, in confronto a quanto previsto per una coppia eterosessuale non sposata, in situazione analoga. La Corte ha concluso che solo ragioni 'particolarmente solide e convincenti' possono giustificare una disparità di trattamento basata esclusivamente sull'orientamento sessuale", mentre il governo austriaco non aveva fornito ragioni convincenti volte a provare che la differenza di trattamento sarebbe stata necessaria per la salvaguardia della famiglia o per la tutela degli interessi del bambino, in quanto corrisponde a discriminazione illegittima ritenere che l'orientamento omosessuale della figura genitoriale possa costituire di per sé pregiudizio per la crescita del minore.*

*Il testo della sentenza della CEDU è leggibile al link: [http://www.personaedanno.it/attachments/article/41788/AFFAIRE\\_X\\_ET\\_AUTRES\\_c.\\_AUTRICHE.pdf](http://www.personaedanno.it/attachments/article/41788/AFFAIRE_X_ET_AUTRES_c._AUTRICHE.pdf)*

## **GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE**

**1. FRANCIA – Corte di Cassazione, Sentenza 19 marzo 2013, n. 537. Licenziamento per uso del velo islamico e tutela della laicità dello Stato nello svolgimento di un servizio pubblico.**

*Il testo della sentenza della Cour de cassation (Chambre sociale): Arrêt n° 537 du 19 mars 2013 (12-11.690): "Mme X c. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et autres, è leggibile al link: <http://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=127&documento=6076>*

**Abstract:** *Non è discriminatorio vietare di indossare simboli che mostrano l'appartenenza religiosa, politica o ideologica in luoghi di lavoro dove si fornisce un servizio pubblico. Nel caso di specie, è legittimo il licenziamento di un'impiegata musulmana che aveva indossato il velo, considerata la natura e il contesto delle mansioni svolte. La ricorrente, infatti, era dipendente di un ente che, pur essendo di diritto privato, offriva un servizio pubblico; di conseguenza prevedeva, nel regolamento interno, un divieto di portare simboli religiosi, al fine di garantire la neutralità del servizio pubblico. La tutela della laicità dello Stato e della neutralità del servizio pubblico giustifica, quindi, la restrizione della libertà religiosa dei dipendenti, tutelata in termini generali dagli articoli L. 1121-1 e L. 1321-3 del Code du travail.*

**Fonte:** **OLIR (Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose)**  
<http://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=127&documento=6076>

**2. FRANCIA – Corte di Cassazione, Sentenza 19 marzo 2013, n. 536, Illegittimità del licenziamento per avere indossato il velo islamico (caso Baby Loup).**

*Il testo della sentenza della Cour de cassation, Chambre sociale: Arrêt n° 536 du 19 mars 2013 (11-28.845), è leggibile al link: <http://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=127&documento=6077>*

**Abstract:** *Nel settore privato, e in particolare in ambienti che non offrono un servizio pubblico (un asilo privato, nel caso di specie) il principio di laicità non può essere invocato per giustificare una restrizione dei diritti fondamentali dei lavoratori, garantiti dal Code du Travail. In base alle norme del Codice, è possibile stabilire alcune limitazioni ai diritti dei lavoratori dipendenti, e quindi anche al diritto di libertà religiosa,*



quando necessario per la natura e il contesto del lavoro e per una finalità legittima. Nel caso dell'asilo privato "Baby Loup", il regolamento interno vietava di indossare simboli e capi d'abbigliamento religiosi, ma tale clausola generale risulta essere illegittima perché non giustificata dal lavoro svolto dalla ricorrente. In particolare, il principio di laicità - che giustifica il divieto di portare il velo islamico o altri simboli religiosi - impone la neutralità a chi svolge un servizio pubblico ma non a chi lavora in uno stabilimento privato con mansioni diverse dal servizio pubblico.

**Fonte:** OLIR (Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose):  
<http://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=127&documento=6077>

### **3. CANADA – Corte Suprema, sentenza 27 febbraio 2013 – Human Rights Commission v. Whatcott, Limiti alla libertà di espressione derivanti dalla legge contro l'hate speech nei confronti di persone appartenenti a 'minoranze sessuali'.**

*Supreme Court, Sentenza 27 febbraio 2013, n. 2013 SCC 11 - Canada: Saskatchewan (Human Rights Commission) v. Whatcott. Ritenuta ragionevole e giustificata la limitazione della libertà di espressione e di religione derivante dalla legge contro l'hate speech.*

*Il testo della sentenza della Corte Suprema canadese è leggibile al link:*  
<http://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6079>

Con questa sentenza la Corte Suprema del Canada ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 14, c. 1, lett. (b) del Saskatchewan Human Rights Code, nella parte in cui vieta(va) ogni manifestazione pubblica del pensiero «that ridicues, belittles or otherwise affront the dignity» di persone o gruppi di persone, con una motivazione proibita dalla legge. È stato, infatti, ritenuto che simili manifestazioni del pensiero non siano idonee a suscitare nel pubblico un livello di odio verso il protected group tale da giustificare una restrizione delle libertà di espressione e di religione tutelate dalla Carta canadese dei diritti e delle libertà. Il Supremo Consesso ha, invece, ritenuto legittima e conforme alla Carta la residua disposizione della citata norma del Saskatchewan Human Rights Code, laddove proibisce le manifestazioni pubbliche del pensiero «that expose[s] and tend to expose[s] to hatred» persone o gruppi di persone, sulla base di una caratteristica protetta. Pur riconoscendo che ciò costituisce una compressione delle libertà di espressione e di religione, la Corte canadese ha considerato tale limitazione ragionevole e manifestamente giustificata in una società libera e democratica, poiché lo scopo della norma è quello di evitare espressioni pubbliche idonee a determinare successive condotte discriminatorie o violente nei confronti del targeted group, non quello di prevenire le offese ai sentimenti delle persone. La sentenza ha, inoltre, ritenuto che l'hate speech rivolto al comportamento sessuale debba considerarsi riferito anche all'orientamento sessuale (che è uno dei motivi di discriminazione vietati), atteso che in tal caso il comportamento concorre in maniera fondamentale ed inseparabile ad identificare l'orientamento sessuale. Nel caso di specie era contestata la violazione della richiamata previsione del Saskatchewan Human Rights Code in relazione a quattro volantini distribuiti da un attivista anti-omosessuale cristiano che nel testo di essi aveva, tra l'altro, citato alcuni versetti biblici. In applicazione dei principi indicati, la Corte nel merito ha concluso per la liceità di due dei volantini, ritenendo invece che gli altri due integrassero un hate speech, in parziale riforma della sentenza appellata che, pur considerando legittima la normativa del Saskatchewan, aveva considerato leciti tutti quattro i volantini (Mattia F. Ferrero, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

**Fonte:** OLIR (Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose):  
<http://www.olir.it/documenti/index.php?documento=6079>

## **NEWS ITALIA**

**1. ERRC (European Roma Rights Centre) invia alla Commissione europea una nota scritta, denunciando l'insufficiente applicazione della normativa contro le discriminazioni etnico-razziali nei confronti delle problematiche dell'inclusione sociale delle popolazioni Rom.**

***L'ECCR denuncia il fallimento della Strategia nazionale di inclusione sociale delle popolazioni Rom e Sinti.***

***Il testo completo della nota di ERRC (in lingua inglese) è leggibile al link: <http://www.errc.org/cms/upload/file/italy-red-written-comments-5-april-2013.pdf>***

*L'8 aprile scorso, ERRC (European Roma Rights Center) ha inviato alla Commissione europea una nota scritta contenente alcune osservazioni sullo stato di trasposizione e attuazione in Italia della direttiva europea contro le discriminazioni etnico-razziali (direttiva 2000/43) e su altre questioni legali attinenti l'inclusione sociale dei Rom.*

*ERRC innanzitutto rileva come la legislazione italiana, civile e penale, in materia di contrasto alle discriminazioni e ai reati di hate speech e hate crimes appaia in linea con gli standard europei ed internazionali, ma trova scarsa effettiva attuazione nella prassi, anche in ragione della mancanza di effettiva indipendenza dell'Autorità nazionale anti-discriminazioni razziali, l'UNAR, collocata presso l'Autorità di governo, e della limitazione del suo mandato, in quanto la legge istitutiva dell'organismo non prevede la possibilità per l'UNAR di commutare sanzioni in caso di violazione del principio di non discriminazione, né di avviare un procedimento giudiziario. Nel suo rapporto, ERRC sottolinea inoltre come nel corso del 2012 lo staff dell'UNAR sia stato sensibilmente ridotto, con questo compromettendo le effettive possibilità per l'organismo di realizzare il suo mandato di autorità incaricata di implementare la strategia nazionale di inclusione sociale dei Rom, approvata dal governo italiano nel febbraio 2012.*

*A tale riguardo, il rapporto dell'ERRC sottolinea la mancanza di coerenza del Governo italiano che, se da un lato, approva la Strategia nazionale di inclusione sociale dei Rom che prende le distanze della politica precedente centrata sulla dichiarazione di stato di emergenza e la politica dei 'campi nomadi', dall'altro presenta appello contro le decisioni dei giudici che avevano dichiarato illegale la dichiarazione di stato di emergenza. Ugualmente, ERRC denuncia come la Strategia varata dal governo italiano nel febbraio 2012 sia rimasta, ad un anno di distanza, sostanzialmente lettera morta, in quanto continuano ad essere attuate le usuali misure di 'sgombero' senza preavviso e senza che vengano offerte soluzioni alternative, ovvero come nel caso di Roma, si continuano ad allestire 'campi attrezzati' di grandi dimensioni e situati all'estrema periferia urbana, con conseguente riproposizione se non aggravamento di forme di segregazione sociale (come nel caso del campo 'La Barbuta' oggetto di impugnazione in sede giudiziaria quale forma di condotta discriminatoria).*

*ERRC denuncia come nella Strategia nazionale di inclusione sociale dei Rom manchi di essere affrontata la questione della discriminazione 'multipla', collettiva e sistematica che gli appartenenti ai gruppi Rom e Sinti subiscono nel nostro Paese, sono rari i casi in cui ai Rom e Sinti insediati nei campi sosta informali viene riconosciuta la possibilità di concorrere all'accesso ad interventi sociali volti a realizzare il diritto sociale all'abitazione (ne è testimonianza la recente vicenda della circolare del Comune di Roma), mancano interventi volti a contrastare e prevenire i 'matrimoni precoci' che costituiscono una delle cause della bassa scolarità tra le ragazze Rom, così come la diffusione di pregiudizi e stereotipi rende assai difficile l'integrazione lavorativa.*

## **NEWS EUROPA**

### **1. Parlamento europeo – Risoluzione e rapporto sull'integrazione dei migranti e la normativa europea in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale**

***Approvati nella seduta del 14 marzo 2013.***

***Il testo della Risoluzione approvata dal Parlamento europeo, è leggibile al link: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0092&language=IT&ring=A7-2013-0040>***

***Il testo della Relazione sull'integrazione dei migranti, gli effetti sul mercato del lavoro e la dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale (2012/2131(INI), presentato dalla relatrice Nadja Hirsch, della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali, è leggibile al link:***

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0040+0+DOC+PDF+V0//IT>

*L'integrazione dei lavoratori migranti nella società e nel mercato del lavoro europei richiede impegno da entrambe le parti, nota un progetto di risoluzione che è stato votato il giorno 14 marzo dal Parlamento europeo. Il rapporto sottolinea come gli accordi bilaterali degli Stati membri con i paesi terzi dovrebbero essere meglio coordinati a livello UE, per garantire coerenza con il diritto comunitario.*

*I migranti hanno bisogno di apprendere la lingua del paese ospitante e di comprenderne le leggi, il sistema politico e i costumi, si afferma nel testo approvato dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali risoluzione e redatto da Nadja Hirsch (ALDE, DE). Pertanto, i programmi nazionali d'integrazione per immigrati dovrebbero includere corsi di storia, di diritto e sui valori e i principi della democrazia europea.*

*Il Rapporto e la risoluzione del Parlamento europeo si soffermano anche sull'estensione ai cittadini migranti di Paesi terzi non membri UE delle norme europee in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.*

## **2. La Commissione europea ha preparato una mappa interattiva delle regioni, delle città e dei comuni che si sono impegnati ad integrare la loro popolazione rom e che hanno unito le iniziative per permettere loro di raggiungere questo obiettivo.**

**La mappa interattiva è consultabile al link:**  
<https://www.google.com/fusiontables/embedviz?viz=MAP&q=select+col0+from+1HUfEVyqYZGhutLV1-FOB020-ENLAIhKEHvBTW-k&h=false&lat=53.40516737035196&lng=9.553806450000025&z=5&t=1&l=col0&y=2&tmplt=2>

*L'inclusione sociale dei rom è una responsabilità comune delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri, ma il coinvolgimento delle autorità locali è fondamentale per mettere in atto misure concrete per cambiare la vita delle comunità rom.*

*Diverse iniziative stanno sostenendo le autorità locali per pianificare e implementare strategie per l'inclusione dei Rom, per aiutarle a richiedere finanziamenti nazionali o comunitari, fornendo loro competenze e opportunità di imparare gli uni dagli altri e condividere le esperienze:*

- *Open Society Foundations coordina il progetto MERI, che riunisce municipalità di Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia, e in una fase successiva della Macedonia, Croazia, Serbia e Repubblica Ceca per lo scambio di buone pratiche, per istituire servizi per le comunità Rom, e sostenere l'utilizzo dei fondi comunitari da parte delle comunità locali.*
- *L' Eurocities Roma inclusion task force promuove gli scambi di buone pratiche, la sensibilizzazione sulla visione urbana sulla mobilità europea e l'inclusione dei Rom, e l'accesso ai finanziamenti per le politiche locali sull'inclusione dei Rom. MERI ed Eurocities supportano anche un programma di scambio Est-Ovest per trasferire buoni esempi di servizi locali inclusivi e accessibili dall'Europa occidentale verso l'Europa orientale al fine di migliorare i servizi per i Rom che si muovono in senso contrario.*
- *L'Alleanza europea del Consiglio d'Europa di città e regioni per l'inclusione dei Rom supporta gli enti locali e regionali nello scambio di esperienze e pratiche, organizza workshop tematici e di formazione o di studio visite e azioni di informazione sulle politiche e le fonti di finanziamento.*
- *ROMED (Mediazione interculturale per i Rom) è un programma congiunto del Consiglio d'Europa e della Commissione europea per migliorare l'interazione tra le istituzioni pubbliche e le autorità locali, con le comunità Rom e quindi garantire l'accesso dei rom ai loro diritti. E' implementato in 22 paesi europei.*
- *Forum Sindaci per l'inclusione sociale dei Rom è una iniziativa del Fondo internazionale di Visegrad dove sindaci di Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia scambiano e condividono le migliori pratiche per l'integrazione delle popolazioni rom.*
- *progetto Urbact Roma-Net è una partnership di nove città europee per informare e sostenere i partner della città per sviluppare piani di azione locali per l'inclusione sociale dei giovani Rom e la loro transizione verso i cittadini adulti attivi.*

## RAPPORTI E DOCUMENTI

**1. ‘Rapporto ombra’ sul razzismo in Europa a cura dell’ENAR (European Network Against Racism). Diffuso anche lo specifico ‘Rapporto ombra’ sull’Italia, curato dal CIE (Centro Iniziativa per l’Europa-Piemonte).**

*Il testo dello ‘shadow report’ dell’ENAR on Racism in Europe 2011/2012, è leggibile al link: [http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/publications/shadow%20report%202011-12/shadowReport\\_EN\\_LR%20%283%29.pdf](http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/publications/shadow%20report%202011-12/shadowReport_EN_LR%20%283%29.pdf)*

*Lo special focus su “Muslim Communities and Islamophobia” è leggibile al link: <http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/publications/shadow%20report%202011-12/Fact%20sheet%20on%20Muslims%20and%20Islamophobia.pdf>*

*Il testo dello ‘shadow report’ dell’ ENAR per l’Italia: Racism and related discriminatory practices in Italy 2011/2012, è leggibile al link:*

*<http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/publications/shadow%20report%202011-12/Italy%20%282%29.pdf>*

*Gli ‘Shadow Reports’ dell’ENAR sono una raccolta di informazioni e di dati raccolti dalle organizzazioni parte della rete europea. Sono prodotti annualmente per colmare le lacune nei dati ufficiali e accademiche, per offrire un’alternativa a quei dati ed offrire il punto di vista delle ONG sulle realtà del razzismo nell’Unione europea e nei suoi Stati membri.*

*Le relazioni delle ONG sono, per loro natura, basate su numerose fonti di dati ufficiali, non ufficiali, accademiche ed esperienziali. Ciò consente l’accesso a informazioni che, pur a volte non sostenute dal rigore degli standard accademici, fornisce la prospettiva vitale di quelle organizzazioni che lavorano direttamente con le persone vittime dal razzismo.*

**1. European Network of Legal Experts in the field of non-discrimination, *The evolution and impact of the case-law of the Court of Justice of the European Union on Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC*, Migration Policy Group/Human European Consultancy, February 2013.**

*Il Rapporto è scaricabile al link: <http://www.migpolgroup.com/public/docs/Evolution%20and%20Impact%20EN.pdf>*

*The report ‘The evolution and impact of the case-law of the Court of Justice of the European Union on Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC’ authored by Colm O’Cinneide aims to provide a comprehensive overview of the evolution of the case-law of the Court of Justice of the European Union on the EU anti-discrimination directives (the Racial Equality Directive and the Employment Equality Directive). In particular, it will analyse how the Court has interpreted and applied the provisions of both directives and examine the impact of its jurisprudence. The study stresses in particular the reasoning that the Court has used to justify its decisions.*

*The report also examines how the interpretative approach adopted by the CJEU has been applied by national courts, with a view to assessing the impact of the Court’s case-law and the extent to which national courts have been willing to follow its reasoning when interpreting national anti-discrimination legislation in light of the directives. The materials used in this analysis include judgments of the Court, opinions of*

*Advocate-Generals, academic commentary and decisions of national courts. The analysis covers the Court's case-law as it stands as of 30 August 2012.*

**Info:** [http://www.migpolgroup.com/publications\\_detail.php?id=371](http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=371)

## **2. Migration Policy Group/Human European Consultancy, *Manuale di formazione sulla non-discriminazione*, maggio 2012-febbraio 2012.**

**Il testo integrale del Manuale in lingua italiana è scaricabile al link:** <http://www.migpolgroup.com/public/docs/Italy.pdf>

*Nel quadro del progetto "Azioni di sensibilizzazione in materia di non discriminazione e di uguaglianza destinati a organizzazioni della società civile" (VT/2010/007), il Migration Policy Group, insieme a European Human Consultancy (HEC), hanno progettato e realizzato iniziative di formazione specifica (moduli di formazione e manuali di formazione) miranti a rafforzare la capacità delle ONG di affrontare i temi della non discriminazione e dell'uguaglianza. Tutti i motivi protetti dalla direttiva 2000/43/CE e dalla direttiva 2000/78/CE sono stati coperti, nonché gli aspetti relativi al genere sono stati integrati in tutte le attività formative.*

*L'obiettivo generale del progetto è stato quello di migliorare l'impatto e l'efficacia dell'azione delle organizzazioni della società civile per quanto riguarda l'attuazione della legislazione e politica di parità e di non discriminazione. Questo attraverso lo svolgimento di seminari di formazione in 32 paesi europei (i 27 UE ad eccezione del Lussemburgo, e la Croazia, la Norvegia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Islanda, Serbia e Turchia).*

*Questo manuale di formazione si basa su precedenti progetti di formazione finanziati dall'UE "capacità di mappatura della società civile nella lotta contro la discriminazione" nel 2004 e "Capacity Building della società civile nella lotta contro la discriminazione" nel 2006. Esso è destinato ad essere utilizzato da formatori nazionali per lo svolgimento di seminari di formazione nazionali e per assistere le ONG nel loro lavoro per promuovere l'uguaglianza e la non discriminazione.*

*Il manuale presenta il quadro giuridico dell'UE, compresa una panoramica del principio generale e le fonti del diritto dell'Unione europea, che sono rilevanti per la non discriminazione, nonché il ruolo delle istituzioni e degli organismi e delle agenzie per la promozione della non discriminazione e dell'uguaglianza in senso all' UE. Esso descrive anche l'importanza del ruolo delle ONG nello sviluppo e nell'attuazione della politica e della legislazione in materia di non discriminazione e di parità.*

**Info:** [http://www.migpolgroup.com/publications\\_detail.php?id=370](http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=370)

## **3. Open Society Foundations, *Reducing Ethnic Profiling in the European Union: A Handbook of Good Practices*, 2012.**

**Manuale di Open Society Foundations su buone prassi in Europa per ridurre le pratiche discriminatorie da parte delle forze di polizia**

**Il rapporto è scaricabile al link:** [http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/reducing-ep-in-EU-12172012\\_0.pdf](http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/reducing-ep-in-EU-12172012_0.pdf)

*L'ethnic-profiling' da parte delle forze di polizia in Europa costituisce una forma diffusa di discriminazione che viola le norme fondamentali sui diritti umani. Svolgere operazioni di polizia sulla base*



di 'profili etnici' è anche un metodo inefficiente: Conduce la polizia a concentrarsi sulle caratteristiche etniche e razziali, piuttosto che su veri indicatori di possibile coinvolgimento in reati, portando al fermo e alla perquisizione di un gran numero di persone innocenti. Fortunatamente, esistono alternative e approcci migliori approcci che portano ad una azione più equa ed efficace da parte delle forze di polizia. Questo manuale curato per conto di Open Society Foundation da Rachel Neild, consulente legale sull' 'ethnic-profiling' e la riforma della polizia di Open Society Justice Initiative assieme al Prof. Lee Bridges dell'Università di Warwick, Regno Unito, documenta queste buone prassi e offre linee-guida per ridurre la discriminazione e l'efficacia e qualità delle investigazioni condotte dalle forze di polizia.

Il Manuale edito da Soros Foundations "Reducing Ethnic Profiling in the European Union: A Handbook of Good Practices" fornisce informazioni, progetti di riforma, e modelli collaudati di buone pratiche per la riduzione dell'uso di profili etnici. Esso è destinato ad aiutare gli agenti di polizia, le forze dell'ordine, le istituzioni di vigilanza, le organizzazioni della società civile e i rappresentanti delle comunità a comprendere meglio le dinamiche e i costi collegati all'uso di profili in base all'etnia, e aiutarli a sviluppare nuove partnership, politiche e pratiche per affrontare il problema.

I quasi 100 casi di studio raccolti in questo manuale dimostrano che gli sforzi per affrontare la questione dell' 'ethnic-profiling' possono avere successo. Tali sforzi sono orientati non solo a ridurre le pratiche discriminatorie da parte della polizia, ma anche a migliorare la qualità complessiva e l'efficienza dell'azione delle forze dell'ordine.

**Info:** [www.opensocietyfoundations.org](http://www.opensocietyfoundations.org)

#### **4. FRA – Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali, Disuguaglianze e discriminazione multipla nell'accesso all'assistenza sanitaria, Vienna, 2013**

**Il testo integrale del Rapporto in lingua inglese è scaricabile al link:**

[http://fra.europa.eu/sites/default/files/inequalities-discrimination-healthcare\\_en.pdf](http://fra.europa.eu/sites/default/files/inequalities-discrimination-healthcare_en.pdf)

**Il factsheet in lingua italiana è leggibile al link:** [http://fra.europa.eu/sites/default/files/factsheet-inequalities-discrimination-healthcare\\_it.pdf](http://fra.europa.eu/sites/default/files/factsheet-inequalities-discrimination-healthcare_it.pdf)

Il rapporto FRA "Disuguaglianze e discriminazione multipla nell'accesso all'assistenza sanitaria" (*Inequalities and multiple discrimination in access to and quality of healthcare*) esamina esperienze di disparità di trattamento fondate su più di un motivo di discriminazione nell'accesso all'assistenza sanitaria, fornendo le prove dell'esistenza di tali fenomeni di discriminazione. Il rapporto integra un altro studio pubblicato dalla FRA nel 2011 relativo alla discriminazione multipla, *EU-MIDIS Data in Focus Report 5: Multiple Discrimination*, che si concentra sulle esperienze di discriminazione multipla riportate nel corso di interviste da persone migranti o appartenenti a minoranze etniche, poste a confronto con le persone che appartengono alla maggioranza della popolazione. Il rapporto FRA analizza le barriere e le esperienze individuali di discriminazione multipla incontrate nella fruizione dei servizi di assistenza sanitaria, esaminando altresì il modo in cui queste esperienze ostacolano l'accesso a tali servizi. Lo studio mira a contribuire al dibattito relativo all'adozione della "direttiva orizzontale" proposta in seno all'UE, la quale comporterebbe l'estensione della tutela contro la discriminazione basata su età, disabilità, religione o convinzioni personali ed orientamento sessuale a tutti i settori, compreso quello dell'assistenza sanitaria. Il lavoro mira inoltre a migliorare la comprensione dei diversi modi in cui i responsabili delle decisioni politiche e le procedure di denuncia affrontano il fenomeno della discriminazione multipla.

## SEMINARI E CONVEGNI

**1. LA TUTELA DALLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA NAZIONALITA', SUL FATTORE ETNICO-RAZZIALE E/O SUL CREDO RELIGIOSO. *Il diritto antidiscriminatorio italiano ed europeo: Aspetti sostanziali e processuali.* Corso seminariale di perfezionamento per avvocati e praticanti legali, 7 giugno – 28 giugno 2013, Piazza Giuseppe Mazzini 8, Roma - Antenna Territoriale Antidiscriminazione ASGI di Roma**

*La brochure con il programma completo del corso di perfezionamento, Roma giugno 2013 è leggibile in : [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/roma\\_corso\\_perfezionamento\\_diritto\\_antidiscriminatorio\\_giugno\\_2013.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/roma_corso_perfezionamento_diritto_antidiscriminatorio_giugno_2013.pdf)*

### **Informazioni necessarie**

Il corso è gratuito. Il corso è strutturato su 4 incontri per un totale di 20 ore complessive. Il corso è riservato a un numero di partecipanti non superiore a 10. Ai partecipanti verrà messo a disposizione materiale informativo, dottrinale e giurisprudenziale relativo ai temi del corso. Durante il corso, saranno analizzati quattro dei principali ricorsi che negli ultimi due anni sono stati presentati al Tribunale di Roma dalle Antenne Anti-discriminazione di Roma e Firenze.

*Per iscriversi al seminario formativo, è necessario inviare una richiesta corredata dal proprio curriculum all'indirizzo e-mail: [antidiscriminazioneroma@gmail.com](mailto:antidiscriminazioneroma@gmail.com)*

*Il corso seminariale è organizzato nell'ambito del progetto finanziato dalla Open Society Foundations.*

**Info: ASGI Anti-discriminazione di Roma, Piazza Giuseppe Mazzini 8, 00195 Roma, Tel./fax 0645508850 e-mail: [antidiscriminazioneroma@gmail.com](mailto:antidiscriminazioneroma@gmail.com) - (Avv. Loredana Leo)**

### **Il programma del corso**

Venerdì 7 giugno 2013

ore 09.00- 14.00 Parità di trattamento e nozioni di discriminazione diretta, indiretta e di molestia alla luce del diritto dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea e delle corti italiane, Norme antidiscriminatorie nel diritto italiano tra Testo Unico Immigrazione e trasposizione delle direttive europee. Le clausole di non discriminazione contenute negli Accordi di Associazione, cooperazione e partenariato. Analisi del ricorso per il riconoscimento ad una cittadina straniera di una prestazione sociale in base all'Accordo euro-mediterraneo con la Tunisia.

Venerdì 14 giugno 2013

ore 09.00- 14.00 Il diritto dei cittadini stranieri a partecipare ai concorsi pubblici. Giurisprudenza italiana ed europea e limiti riconosciuti. L'azione giudiziaria anti-discriminazione. Profili processuali dopo l'entrata in vigore del d.lgs n. 150/2011. Il principio dell'onere probatorio attenuato. Lo speciale regime probatorio e gli oneri a carico delle parti. La legittimazione ad agire delle associazioni nei casi di discriminazioni collettive. Analisi del ricorso avverso l'esclusione dei cittadini stranieri dal concorso nazionale per insegnanti (c.d. concorsone)

Giovedì 20 giugno 2013

ore 09.00- 14.00 Il diritto antidiscriminatorio e la tutela degli appartenenti ai gruppi Rom e Sinti.

La competenza territoriale. Le possibili letture e l'orientamento giurisprudenziale italiano. Poteri del giudice nell'azione giudiziaria anti-discriminazione. Riflessioni sulla giurisprudenza italiana alla luce degli obblighi del diritto europeo. Analisi del ricorso avverso la P.A. per dichiarazione della natura discriminatoria di uno dei c.d. Campi Nomadi

Venerdì 28 giugno 2013

ore 09.00- 14.00 Il licenziamento discriminatorio dopo la legge di riforma del mercato del lavoro (l. 28.06.2012 n. 92). I 'test situazionali' come strumento di raccolta delle prove della discriminazione. Il risarcimento del danno da



discriminazione. Giurisprudenza italiana ed europea.

Analisi del ricorso avverso una nota casa editrice per le espressioni utilizzate in un compendio di diritto penale.

**I docenti:**

Avv. Daniela Consoli del Foro di Firenze, referente antenna anti-discriminazioni ASGI di Firenze.

Dott. Walter Citti, referente ASGI Servizio anti-discriminazioni di Trieste.

Avv. Cristina Laura Cecchini del Foro di Roma, socia ASGI.

Avv. Loredana Leo del Foro di Roma, coordinatrice antenna anti-discriminazioni ASGI di Roma.

Avv. Salvatore Fachile, del Foro di Mistretta, referente antenna anti-discriminazioni ASGI di Roma.

**2. Le slides relative ad alcune delle relazioni presentate al seminario ASGI: “I profili penali del contrasto alle discriminazioni, ai crimini di odio etnico, e alla diffusione del pregiudizio etnico-razziale e religioso”, Seminario di formazione per avvocati, consulenti legali, appartenenti agli organismi per le pari opportunità, operatori sociali e del volontariato, organizzato da ASGI in collaborazione e con il patrocinio del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Verona, svoltosi a Verona il 5 aprile 2013.**

*Il file di power point relativo alla relazione del dott. L. Masera: I profili penali della tutela contro le discriminazioni nella giurisprudenza CEDU, è leggibile al link:*

*[http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/seminario\\_verona\\_05042013\\_relazione\\_masera.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/seminario_verona_05042013_relazione_masera.pdf)*

*Il file di power point relativo alla relazione del dott. W. Citti: Prevenzione e contrasto alla discriminazione razziale nelle attività di polizia, è leggibile al link:*

*[http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/seminario\\_verona\\_05042013\\_relazione\\_citti.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/seminario_verona_05042013_relazione_citti.pdf)*

**3. On-line i materiali presentati al seminario del Network europeo degli esperti legali in material di antidiscriminazione, svoltosi a Bruxelles il 26 novembre 2012: “Equality Law for Everyone: Challenges Ahead”, inclusi i seguenti workshop:**

- a) Workshop on the recent CJEU Case-Law
- b) Workshop on Pregnancy and Maternity Discrimination
- c) Workshop on the ECtHR’s Case-Law
- d) Workshop on Age Discrimination in Employment
- e) Workshop on Religious Discrimination in Employment

*Tutti i materiali possono essere scaricati al link: <http://non-discrimination.net/seminar>*

## **LIBRI E RIVISTE**

1. E. ROSSI, F. BIONDI DAL MONTE, M. VRENNA (a cura di), *La governance dell'immigrazione. Diritti, politiche e competenze*, Collana "Collana del centro di ricerca Wiss", Edizioni "Il Mulino", Bologna, pp. 640, € 44,00, 978-88-15-23496-4, anno di pubblicazione 2013

Info: [http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda\\_volume.php?vista=scheda&ISBNART=23496](http://www.mulino.it/edizioni/volumi/scheda_volume.php?vista=scheda&ISBNART=23496)

*Molteplici sono gli attori, le regole e le strategie che caratterizzano la gestione del fenomeno migratorio in Italia: un complesso sistema di governance, nel quale agli interventi statali si affiancano quelli dell'Unione europea, delle regioni e del terzo settore. Il volume analizza l'intreccio di politiche e competenze che caratterizza la materia dell'immigrazione a quindici anni di distanza dal primo intervento legislativo di carattere sistematico (il d.lgs. 286/1998, testo unico in materia di immigrazione). Da allora è cambiato non solo il volto istituzionale del Paese, ma anche le dinamiche migratorie e la qualità degli interventi realizzati. Il presente lavoro offre altresì un bilancio delle risposte date al fenomeno dell'immigrazione sia sotto il profilo delle politiche attuate, sia sotto quello della garanzia dei diritti fondamentali, quali prerogative irrinunciabili non solo del cittadino ma prima ancora della persona. Come afferma Giuliano Amato nella sua prefazione, è tempo di fare questo bilancio. Nel corso dell'ultimo quindicennio si è infatti consumata una parabola che ha segnato l'intera Unione europea: siamo passati «dall'Europa della speranza all'Europa della paura» e tuttavia in questa stessa cornice hanno preso corpo miriadi di altre risposte subnazionali e locali, che hanno reso il quadro molto variegato*

*Nella prima parte del volume, Immigrazione e diritti fondamentali: dai diritti del cittadino ai diritti della persona, si dà conto dei riflessi che l'intensificarsi dei flussi migratori ha provocato nel nostro sistema istituzionale e nella tutela dei diritti fondamentali.*

*Nella seconda parte, Esperienze e soluzioni per la governance dell'immigrazione, viene rappresentata la complessità istituzionale del "governo" dell'immigrazione, nell'ambito del quale l'Unione europea ha svolto un ruolo sempre più rilevante alla luce delle maggiori competenze ad essa attribuite nel percorso istituzionale che ha portato dal trattato di Roma al trattato di Lisbona. Del pari rilevante è il ruolo svolto dalle Regioni e dagli enti del terzo settore. Seguono tre distinti lavori aventi ad oggetto alcune esperienze straniere: Spagna, Francia e Stati Uniti.*

*Infine la terza parte del volume, Regioni e immigrazione nella più recente legislazione, è dedicata al commento delle più recenti leggi regionali in materia di immigrazione (l.r. Toscana, l.r. Marche, l.r. Puglia, l.r. Campania, l.r. Lazio, l.r. Liguria) e degli interventi adottati nelle regioni a statuto speciale.*

## 2. Diritto, Immigrazione e Cittadinanza - 3/2012

***Pubblicato il 3/2012 della Rivista trimestrale promossa da Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione e MD.***

Info: <http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=89&lingua=it>

### SOMMARIO

#### Interventi

**La nuova disciplina penale in tema di contrasto allo sfruttamento del lavoro degli stranieri irregolari: l'inizio di una diversa politica criminale in materia di immigrazione?**

di Luca Masera

**Lavoro e immigrazione irregolare nel d.lgs. n. 109 del 2012**

di Tiziana Vettor

**La disciplina del soggiorno e rimpatrio dello straniero: fra «automatismi legislativi» e valutazioni discrezionali**

di Cecilia Corsi

**Lacune normative ad alto costo umano: l'apolidia in Italia**  
di Giulia Perin

**Giurisprudenza**  
**Commenti**

**Il danno non patrimoniale da discriminazione fondata sulla razza:  
spunti di riflessione sui possibili rimedi civili**  
Annamaria Casadonte

**Status di rifugiato, protezione umanitaria e prove atipiche.  
Un'interessante sentenza della Corte d'appello di Bari**  
di Federico Lenzerini

---

Newsletter a cura di Walter Citti, del servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose,  
Progetto ASGI finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS.

ASGI sede di Trieste, tel. – fax: 040 368463 e-mail: [antidiscriminazione@asgi.it](mailto:antidiscriminazione@asgi.it) ; ASGI sede legale: via Gerdil, 7 – 10152  
Torino, tel. – fax: 011 4369158, [www.asgi.it](http://www.asgi.it) ; ASGI sede amministrativa: via S. Francesco d'Assisi, 39 – 33100 Udine –  
Tel. Fax: 0432507115.